1867

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI, COMPRESE LE DOMENICHE

N° 296

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20. Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE			Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno		»	46	24	13
Svizzera		»	58	31	17
Roma (franco ai confini)		»	52	27	15

FIRENZE, Martedì 29 Ottobre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE			Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	82	48	27
Inghilt., Belgio, Austria e Germ.		»	112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		»	82	44	24

I signori, ai quali scade l'associazione col giorno 31 ottobre 1867 e che intendono rinnovarla, sono pregati a farlo sollecitamente, a scanso di ritardo od interruzione nella spedizione del giornale.

Qualsiasi *invio*, o *reclamo* che risguardi l'*associazione* o la *spedizione* del giornale, i *vaglia postali*, le domande d'*inserzioni* od *annunzi* debbono essere indirizzati ESCLUSIVAMENTE alla

AMMINISTRAZIONE della GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA
(Via del Castellaccio, FIRENZE).

PARTE UFFICIALE

Il numero 3965 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, numero 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei collegi elettorali;

Vedute le istanze del comune di Neviano degli Arduini ond'essere costituito sezione del collegio elettorale di Langhirano, numero 311, separatamente da quella del collegio stesso detta di Traversetolo, cui fu sino ad ora unito;

Considerando che 11 chilometri di difficile strada rendono assai disagevole agli elettori di Neviano degli Arduini il recarsi in Traversetolo alle votazioni;

Noverandosi nel comune stesso più di 40 elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Neviano degli Arduini costituirà d'ora in poi una sezione del collegio elettorale di Langhirano, la quale avrà sede nel capoluogo del comune stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 6 ottobre 1867.

VITTORIO EMANUELE.

U. RATTAZZI.

Il numero 3967 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 13 del Nostro Reale decreto 23 dicembre 1866, n. 3452:

Visto l'articolo 35 del regolamento 18 febbraio 1867, firmato d'ordine Nostro dal ministro di agricoltura, industria e commercio:

Visto il parere del Consiglio di Stato in data 8 giugno 1867;

Esaminato lo statuto ed il bilancio pel Comizio agricolo del distretto di Oderzo-Motta;

Sulla proposta del suddetto Nostro ministro segretario di Stato per gli affari di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il Comizio agrario del distretto di Oderzo-Motta, provincia di Treviso, è legalmente costituito ed è riconosciuto come stabilimento di pubblica utilità, e quindi come ente morale può acquistare, ricevere, possedere ed alienare, secondo la legge civile, qualunque sorta di beni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 6 ottobre 1867.

VITTORIO EMANUELE.

F. DE BLASIIS.

Il numero 3972 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n° 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei collegi elettorali;

Vedute le istanze del comune di Lentiai, ond'essere costituito sezione del collegio elettorale di Feltre, n° 445, separatamente da quella del collegio stesso detta di Feltre, cui fu sino ad ora unito;

Considerando che fra Lentiai e Feltre scorre senza ponte il fiume Piave;

Noverandosi nel comune stesso più di 40 elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Lentiai costituirà d'ora in poi una sezione del collegio elettorale di Feltre, n° 445, la quale avrà sede nel capoluogo del comune stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 10 ottobre 1867.

VITTORIO EMANUELE.

U. RATTAZZI.

Il numero 3973 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n° 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei collegi elettorali;

Vedute le istanze dei comuni di Calice Ligure e Rialto, ond'essere costituiti sezione del collegio elettorale di Albenga, n° 188, separatamente da quella del collegio stesso detta di Finalborgo, cui furono fino ad ora uniti;

Noverandosi nei comuni stessi più di 40 elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. I comuni di Calice Ligure e di Rialto costituiranno d'ora in poi una sezione del collegio elettorale di Albenga, n° 188, la quale avrà sede in Calice Ligure.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 10 ottobre 1867.

VITTORIO EMANUELE.

U. RATTAZZI.

Il numero MDCCCCXXXIX (Parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli atti relativi alla legale costituzione della Società in accomandita per azioni nominative, costituitasi in Firenze sotto la denominazione di *Lega economica alimentaria*;

Visti il titolo VII, libro I, del codice di commercio, e il Regio decreto del 30 dicembre 1865, n° 2727;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Società in accomandita per azioni nominative, avente a scopo la rivendita delle vettovaglie ai componenti l'associazione compartecipi degli utili sociali e agli estranei, costituitasi in Firenze per atto privato del 23 dicembre 1866, sotto il titolo di *Lega economica alimentaria,* della quale è institore il signor Fedele Bartolini, secondo il contratto del 4 luglio 1867, rogato Golini, è autorizzata, e ne sono approvati gli statuti inserti in detto atto privato, con le modificazioni prescritte dal presente decreto.

Art. 2. Negli statuti sociali sono introdotte le modificazioni seguenti:

A) L'intitolazione della Società, di cui al I §, dovrà essere questa: « *Lega economica alimentaria Fedele Bartolini e Compagni.* »

B) Nel § III, lettera *b*), alle parole « tra i semplici azionisti » saranno sostituite queste: « tra gli altri azionisti ».

C) Il § IV terminerà con queste parole: « mediante l'autorizzazione governativa ».

D) I §§ VI e VII termineranno con la clausola: « ed ottenuta l'autorizzazione governativa ».

E) Nel § IX sono soppresse le parole: « ed anche bipartite, ma in porzioni eguali ».

F) Nel § XII in principio, dopo le parole: « *Capitali accomandati* » saranno aggiunte le altre: « da prelevarsi sugli utili sociali ».

G) Nel § XIII sono soppresse le parole: « e mezze azioni ».

H) Il primo periodo del § XVII è riformato in questi termini: « All'azionista non *accomandante originario,* benchè consumatore, non compete il dividendo indicato alla lettera *a*) del § III, parte 2ª ».

Il secondo periodo dello stesso § XVII, che comincia colle parole « Il socio », è soppresso.

Il terzo periodo dello stesso §, che incomincia colle parole « Gli eredi del socio », incomincierà invece con queste: « Gli eredi dell'azionista, ecc. ».

I) Nel § XVIII, alle parole « unicamente ai soci ed agli eredi del socio » sono sostituite queste: « indistintamente ad ogni possessore delle azioni sociali ».

L) Nel § XIX il secondo periodo, che comincia « Giusta questa condizione » e che termina « capitale sociale », è soppresso.

M) Il § XXII terminerà con queste parole: « osservato beninteso il disposto dell'articolo 128 del Codice di commercio ».

N) Nel § XXIII, le parole « per gravi cagioni » sono soppresse.

O) Nel § XXIV, lettera *b*), alle parole « venti soci » sono sostituite queste: « azionisti rappresentanti il terzo del capitale sociale ».

P) In fine del § XXVI saranno aggiunte queste parole: « limitativamente agli affari portati all'ordine del giorno della prima convocazione. La seconda convocazione avrà luogo almeno cinque giorni dopo la prima adunanza. Gli avvisi di convocazione dovranno essere pubblicati nel giornale degli annunzi legali della provincia, almeno otto giorni avanti per la prima convocazione e cinque per la riconvocazione. »

Art. 3. La Società è sottoposta alla vigilanza governativa, e contribuirà nelle relative spese per annue lire duecento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sommariva Perno, addì 22 settembre 1867.

VITTORIO EMANUELE.

F. DE BLASIIS.

S. M. in udienza del 27 luglio ultimo scorso si è degnata di nominare soprintendente generale della Lista civile, e reggente il Ministero della R. Casa il comm. avv. Giovanni Visone, già segretario generale della Real Casa e deputato al Parlamento nazionale.

LEGGI DELLA R. ACCADEMIA DEGLI IMMOBILI
ANNO 1867.

(*Cont. e fine* — Vedi Gazzetta di ieri)

TITOLO XV. — *Della direzione degli spettacoli.*

Art. 156. La parte direttiva degli spettacoli, la preparazione e la esecuzione dei contratti a ciò relativi, non che la sorveglianza sul personale artistico addetto al teatro, sono affidate alla direzione degli spettacoli. I contratti d'impresa saranno firmati dal presidente dell'Accademia, dal provveditore e dal presidente della direzione degli spettacoli.

Art. 157. Questa direzione si compone, per regola, di un presidente e di due consiglieri da scegliersi nel seno dell'Accademia.

La nomina di questi funzionari si fa per mezzo di schede segrete nel modo che viene praticato dall'Accademia nell'elezione del suo seggio.

La direzione può essere accresciuta anche di membri estranei all'Accademia in virtù di deliberazione speciale del Corpo accademico.

La direzione degli spettacoli entra in ufficio al primo giugno e dura tre anni, rinnovandosi ogni anno uno dei suoi membri che può essere rieletto. Chi è stato tre anni nella direzione può rifiutare per due anni qualunque carica.

Art. 158. Il provveditore non fa parte della direzione, ma interviene alle adunanze con voto consultivo su tutto quello che riguarda l'amministrazione.

Art. 159. La direzione degli spettacoli è preseduta da uno dei tre accademici che venga eletto dalla direzione. Uno degli altri membri assumerà l'ufficio di segretario, ed ogni atto che emana dalla direzione sarà firmato o dal presidente o dal segretario.

Art. 160. Le attribuzioni speciali della direzione degli spettacoli, e le sue relazioni col presidente e col seggio accademico, sono determinate da apposito regolamento.

TITOLO XVI. — *Dell'avvocato consultore.*

Art. 161. L'Accademia ha un consultore legale fisso.

Art. 162. Essa sceglie il suo consultore fra gli avvocati esercenti in Firenze ed ammessi alla Corte suprema di cassazione.

Art. 163. Ciascuno degli accademici componenti il seggio nomina un avvocato. L'Accademia sottopone a separato partito tutti i nominati, ed è eletto consultore legale quell'avvocato che riporta un maggior numero di voti favorevoli.

Art. 164. In caso di parità di voti, si sottopongono ad un secondo partito gli aventi egual numero di voti, e se anche il secondo partito ritorna nella stessa parità, si procede colle regole fissate nell'articolo 64.

Art. 165. Dietro l'invito dell'Accademia, e nei di lei affari, il consultore legale disimpegna tutte le incombenze che tengono alla sua qualità di avvocato.

Art. 166. L'avvocato consultore è retribuito secondo le speciali convenzioni che vengono stabilite al momento della sua nomina e della sua accettazione.

TITOLO XVII. — *Del cancelliere e dell'ingegnere.*

Art. 167. L'Accademia ha un notaro o un procuratore fisso, cui dà il titolo di cancelliere, ed ha parimente un ingegnere fisso, scelto fra coloro che siano come tali abilitati a norma delle leggi vigenti.

Art. 168. L'elezione del cancelliere e dell'ingegnere si fa nei modi prescritti dagli articoli 163 e 164.

Art. 169. Le attribuzioni speciali del cancelliere e dell'ingegnere sono determinate da speciale regolamento.

L'uno e l'altro sono retribuiti a norma delle convenzioni stabilite coll'atto di nomina e colla loro accettazione.

TITOLO XVIII. — *Del computista e del custode.*

Art. 170. L'Accademia si fa servire da un computista e da un custode.

Art. 171. Il provveditore propone a ciascuno di questi impieghi tre soggetti che egli stimi onesti e capaci.

Art. 172. I nominati dal provveditore sono posti a partito nell'adunanza del seggio accademico; quelli che ivi non ottengono due terzi dei voti favorevoli, sono esclusi, e non possono essere proposti all'Accademia; quelli che riportano i due terzi dei voti nell'adunanza del seggio, sono proposti all'Accademia, ed ottiene l'impiego di computista, e rispettivamente di custode, quello che in adunanza di accademia riporta un maggior numero di voti favorevoli.

Art. 173. Se nessuno restasse eletto, il provveditore fa altre nomine di altri soggetti, e così fintantochè ciascheduno dei detti impieghi non resti conferito.

Art. 174. Nel mese di dicembre di ogni anno il computista ed il custode sono posti a partito in adunanza di accademia, per la loro conferma o esclusione alla pluralità di voti.

Art. 175. Le incombenze, tanto del computista, quanto del custode, e i loro stipendi sono fissati da speciale regolamento.

TITOLO XIX. — *Degli altri inservienti.*

Art. 176. Tutti gli altri inservienti del teatro sono a nomina del provveditore. I loro salari, incombenze e rapporti di dependenza sono stabiliti da speciale regolamento.

TITOLO XX. — *Delle porzioni accademiche in generale.*

Art. 177. La rata d'interesse al patrimonio dell'Accademia, il diritto di uso ed usufrutto di un palchetto nel teatro, ed il complesso degli oneri ed onori che gode e sopporta ogni accademico, si chiama *porzione accademica.*

Art. 178. La porzione accademica è un diritto incorporale.

Art. 179. Essa perviene e rimane in ogni accademico condizionata al puntuale pagamento delle spese, tasse e penali stabilite nelle presenti leggi, ed obbligata perciò a favore dell'Accademia con assoluta prelazione sopra qualunque creditore dell'accademico.

Art. 180. Nella porzione accademica si considerano il gius onorifico, cioè la rappresentanza di accademico che da quella deriva, ed il valore o prezzo pecuniario che quella merita.

Art. 181. Nello estrinseco rapporto del gius onorifico e della rappresentanza in faccia dell'Accademia, la porzione accademica è individua, indivisibile, deve restare presso uno solo, e non può godersi da più di uno.

Art. 182. Nel diverso intrinseco rapporto del prezzo e valore pecuniario, la porzione accademica subisce una determinazione pariforme a quella di tutti gli altri assegnamenti liberi, per essere divisibile fra tutti gli aventi un coeguale diritto.

Art. 183. Due porzioni accademiche non possono godersi contemporaneamente da un solo.

Art. 184. La porzione accademica si acquista e si trasmette per successione testamentaria ed intestata, e per atti o disposizioni fra i vivi.

TITOLO XXI. — *Delle porzioni accademiche devolute per successione testamentaria o legittima.*

Art. 185. La successione nella porzione accademica si apre per la morte naturale dell'accademico.

Art. 186. Non possono succedere nella porzione accademica, considerata come assegnamento pecuniario, quelli che in ordine agli articoli 724 e seguenti del Codice civile sono incapaci o indegni di succedere.

Art. 187. Non possono succedere nella porzione accademica considerata come gius onorifico, ed all'effetto del conseguimento della qualità di accademico:

1° Quelli che sono in uno dei casi contemplati dall'articolo 17 del presente statuto;

2° I luoghi pii, corpi morali, università, collegi, e generalmente tutte quelle persone morali che per esistere hanno bisogno di essere rappresentate; e ciò tanto se siano comprese, quanto se fossero esenti dalle leggi di ammortizzazione.

Art. 188. Per potere succedere nella porzione accademica, bisogna essere chiamati o dalla disposizione dell'uomo o dalla disposizione della legge.

Art. 189. Per potere succedere nel gius onorifico, e nella rappresentanza di accademico, bisogna inoltre essere accettati ed ammessi dalla Accademia.

Art. 190. L'Accademia delibera sulla ammissione o la reiezione del successore a partito segreto insindacabile. Ogni precedente discussione è assolutamente vietata.

Art. 191. Ogni accademico può disporre della porzione accademica, come dispone degli altri suoi assegnamenti liberi.

Art. 192. L'erede, o testamentario, o intestato, ed il legatario dello accademico defunto, succedono nella porzione accademica a tenore delle presenti leggi.

Art. 193. Se gli eredi, o i legatari sono più di numero, e non vi è assegna fatta dall'accademico defunto, la porzione accademica si aggiudica ad uno solo di essi, coll'obbligo di conguagliarne gli altri fino al giusto di lei valore.

Art. 194. Ciascheduno degli eredi o legatari che desideri di essere preferito nell'assegna della porzione accademica, fa la sua istanza in iscritto all'Accademia; tutte le istanze sono poste a partito nell'adunanza di accademia, ed è assegnatario della porzione quello la di cui istanza ha riportato un maggior numero di voti favorevoli.

Art. 195. In caso di parità di voti si procede colle regole fissate negli articoli 146, 147, 148 e 149.

Art. 196. Se sono chiamati a succedere gli ascendenti o i discendenti in infinito, il coniuge superstite ed i collaterali fino in terzo grado civile dell'accademico defunto, nessuno di essi può essere ricusato, ed uno fra essi deve essere ammesso come accademico, salvo il disposto degli articoli 193, 194 e 195 per il caso che fossero più di numero; e con dichiarazione che o uno o più che sieno detti eredi, dovranno nulladimeno fare essi pure la istanza alla Accademia per essere ammessi, e produrre o allegare il titolo in forza del quale sono succeduti nella porzione accademica del discendente, ascendente, coniuge predefunto, o collaterale fino al terzo grado civile.

Art. 197. Non ostante le disposizioni dell'articolo precedente, chiunque sia domiciliato permanentemente ed abitante fuori del Regno, ancorchè sia discendente, ascendente, coniuge, collaterale in terzo grado civile di un accademico, non potrà succedere nella porzione accademica, salvo quanto è stato disposto nel superiore articolo 17 relativamente agli accademici attuali.

Art. 198. Se i chiamati a succedere nella porzione accademica sono *estranei* dello accademico defunto, questi, dentro il termine di un mese dal giorno dell'aperta successione, debbono esibire all'Accademia, ed in forma autentica, l'atto dal quale ha causa la loro successione, e possono domandare, ma non hanno diritto di ottenere, di essere ammessi ed accettati come accademici.

Art. 199. L'Accademia nel caso di successione apertasi a favore di *estranei*, ha diritto di riammensare la porzione dell'accademico defunto, con prelazione al di lui erede o successore estraneo, il quale avrà soltanto il diritto di esigere dall'Accademia, e secondo le stime da farsene ai termini di ragione, il prezzo della porzione accademica che ella riammensa.

Art. 200. Se non piacesse all'Accademia di esercitare questo suo diritto di riammensazione, il successore estraneo che avrà domandato di essere ammesso potrà essere accettato come accademico, quando riunisca le qualità richieste per potere succedere nelle porzioni accademiche, e dovrà essere sottoposto al partito di accettazione dell'Accademia riunita in adunanza generale.

Art. 201. Il successore estraneo avente le richieste qualità si accetta come accademico mediante partito vinto con due terzi di voti favorevoli resi dagli accademici o loro procuratori intervenuti all'adunanza, e sempre senza discussione preventiva.

Art. 202. Se il partito torna perduto, il successore estraneo non è ammesso come accademico; ed in questo caso, come ancora nell'altro caso che il successore estraneo non riunisse le qualità necessarie per potere succedere, allora dentro il termine di un mese decorrendo dal giorno in cui l'Accademia avrà deliberato di non riammensare, e respettivamente dal giorno del partito di non accettazione del successore estraneo, questo deve nominare un procuratore in persona capace da sottoporsi al partito di accettazione; e dentro il termine di anni quattro, decorrendi come sopra, il successore estraneo dovrà o sottoporsi a nuovo partito di accettazione, o trasferire la sua porzione accademica in altra persona atta ad essere nominata, e sottoposta al partito di accettazione nel modo stesso.

Art. 203. Dopo che sieno spirati i termini stabiliti nelle presenti leggi per il nuovo partito di accettazione, o respettivamente per la nomina o per la traslazione delle porzioni accademiche in persone capaci, ed il partito torni nuovamente perduto, o se la nomina o traslazione non fossero fatte, l'Accademia avrà l'alternativa di accordare altre proroghe successive, o di riammensare la porzione accademica col ribasso del 15 per cento sul prezzo di stima da determinarsi nei modi di ragione.

Art. 204. Per *estranei* s'intendono tutti quelli che non sono discendenti, ascendenti, collaterali fino in terzo grado civile inclusivamente dell'accademico, o coniuge.

Art. 205. Le disposizioni degli articoli 202, 203 e 204 si applicano anche nel caso di successione apertasi a favore di persone domiciliate fuori del Regno, sebbene fossero discendenti, ascendenti, collaterali fino al terzo grado civile inclusive, e coniuge.

Art. 206. Nessuno accademico può ritenere contemporaneamente più di una porzione accademica.

Art. 207. Se un accademico fosse chiamato a succedere nella porzione di un altro, deve nominare il procuratore nel termine di due mesi dall'aperta successione, e deve poi disporre di una delle due porzioni nel modo e termini fissati dagli articoli 202 e 203: se egli ne dispone a favore di un suo ascendente, discendente, collaterale fino al terzo grado inclusive e coniuge, hanno luogo le disposizioni degli articoli 197 e

198; se poi ne disponesse a favore di altre persone, allora si procede colle regole stabilite dagli articoli 198, 199, 200, 201 e 202; e quando sieno trascorsi i respettivi termini a nominare il procuratore, e disporre di una delle due porzioni accademiche, si applicano alla porzione sopravvenuta le disposizioni dell'art. 203.

Art. 208. Se un accademico, dopo essere stato ammesso come tale, cadesse in uno dei casi contemplati dall'art. 16, si applicano le disposizioni degli articoli 202 e 203.

Art. 209. In tutti i casi nei quali la successione si aprisse a favore di uno o più di quelli che a tenore delle presenti leggi non possono essere accademici, si procede colle regole fissate negli articoli 199, 200 e 201.

Art. 210. Qualunque successore può ripudiare abdicativamente la successione apertasi a suo favore nella porzione accademica; ed in tal caso egli si dice essersi astenuto dall'acquisto di un emolumento, e la successione trapassa come non agnita nel sostituto volgarmente, o nell'erede intestato dell'accademico defunto.

Art. 211. Tutti i successori dai quali si acquisti, nei respettivi casi, o il diritto a conseguire il prezzo della porzione riammensata dall'Accademia, o il diritto ad essere investiti della porzione stessa, perchè siano stati accettati dall'Accademia ed ammessi come accademici, non potranno ottenere nè quel prezzo, nè questa investitura, fintantochè non abbiano effettivamente pagato ogni debito, che il loro autore, o universale o singolare, avesse lasciato per qualunque titolo verso l'Accademia.

Art. 212. Tutte le disposizioni del presente titolo si applicano indistintamente tanto al caso di successione testamentaria, quanto al caso di successione *ab intestato*.

Art. 213. In quest'ultimo caso, e quando per le leggi civili del Regno la successione di un accademico fosse aperta a favore dello Stato, si applica il disposto dell'art. 199.

TITOLO XXII. — *Delle porzioni accademiche disposte per atti tra i vivi.*

Art. 214. Ogni accademico può alienare la sua porzione e disporne con qualunque atto irrevocabile tra i vivi, come potrebbe disporre di qualunque altro suo assegnamento libero.

Art. 215. In tutte le disposizioni o alienazioni correspettive fatte dall'accademico a favore di qualsivoglia persona, l'Accademia avrà sempre diritto di riammensare la porzione accademica, sotto l'obbligo di corrisponderne e pagarne il prezzo vero che ne dovrebbe pagare il compratore o alienatario, salvo il disposto del successivo articolo 220.

Art. 216. Nelle disposizioni o alienazioni liberali e gratuite, l'Accademia avrà ugualmente il diritto di riammensare la porzione accademica, ma sotto l'obbligo di pagarne al donatario il giusto prezzo nei modi fissati dall'articolo 199.

Art. 217. Nel solo caso che la disposizione o alienazione correspettiva o gratuita sia fatta agli ascendenti, discendenti, collaterali fino in terzo grado civile, o coniuge, cessa il diritto di riammensazione nell'Accademia, e si applicano le disposizioni degli articoli 196 e 197.

Art. 218. Nelle disposizioni o alienazioni per atti tra i vivi, siano correspettive o gratuite, fatte a favore delle persone nominate nel superiore articolo 217, se il donatario o l'alienatario sia uno di quelli, che a tenore delle presenti leggi possono o devono essere rappresentati da un procuratore, l'accademico disponente o alienante resterà di diritto, e non potrà ricusare di essere il procuratore del suo ascendente, discendente, collaterale o coniuge in favore del quale abbia disposto, e non potrà lasciare questa rappresentanza, finchè il donatario o alienatario non sia divenuto capace a disimpegnare da se stesso le ingerenze accademiche.

Art. 219. Tutte le disposizioni o alienazioni correspettive e gratuite fatte a favore di persone diverse da quelle nominate nel superiore articolo 217, non hanno efficacia di togliere al disponente o all'alienante, e trasferire nel donatario o alienatario la rappresentanza o porzione accademica, se non quando e dopo che l'Accademia abbia deliberato di non volere esercitare il suo diritto di riammensazione, ed abbia accettato ed ammesso come accademico il donatario o alienatario; e nell'intervallo il disponente o alienante ritiene la rappresentanza ed adempie personalmente tutte le ingerenze di accademico.

Art. 220. Gli alienatari o donatari, dirimpetto ai quali non abbia voluto l'Accademia esercitare il suo diritto di riammensazione, non sono riconosciuti come tali, ove non abbiano le qualità richieste per essere accademici, e non sieno accettati mediante partito vinto con due terzi dei voti ai termini dell'articolo 201.

Art. 221. I creditori dell'accademico agiscono contro la porzione accademica colle azioni che le leggi del Regno accordano contro i crediti o diritti incorporali di ogni debitore, ma nel modo e colle modificazioni spiegate nell'articolo 179 delle presenti leggi.

Art. 222. Se una porzione accademica fosse esposta in vendita coatta per dovere essere realizzata a comodo dei creditori di un accademico, in questo caso l'Accademia riammensa la porzione stessa per il giusto prezzo determinabile colle stime da farsene ai termini di ragione, e pagabile ai creditori, i quali trovano nel prezzo il surrogato della porzione accademica del loro debitore.

TITOLO XXIII. — *Delle porzioni accademiche riammensate all'Accademia.*

Art. 223. In tutti i casi, nei quali per le presenti leggi si apre a favore dell'Accademia il diritto di riammensare le porzioni accademiche, essa delibera nel modo prescritto dall'art. 138, se voglia o no esercitare quel suo diritto.

Art. 224. Se l'Accademia delibera di non esercitare il suo diritto di riammensazione, la porzione accademica si deferisce al successore, secondo l'ordine di ragione, e nei modi e sotto le condizioni fissate dalle presenti leggi.

Art. 225. Se per opposto l'Accademia delibera di esercitare quel suo diritto, allora la porzione accademica si dice riammensata.

Art. 226. Siccome pel disposto del superiore articolo 15 il numero degli accademici non può essere diminuito, perciò l'Accademia deve concedere nuovamente ad altri le porzioni che abbia riammensate.

Art. 227. Ogni concessionario dell'Accademia deve avere tutte le qualità che per le presenti leggi sono richieste ai concessionari di un accademico.

Art. 228. L'Accademia non è legata da verun termine di rigore per procedere alla nuova concessione delle porzioni accademiche che avesse riammensate; la nuova concessione deve farsi quando si presenti o si trovi una occasione congruamente attendibile; e nell'intervallo, e fintantochè non sia fatta la nuova concessione, i frutti prodotti dalla porzione riammensata cedono ad incremento delle rendite dell'Accademia.

TITOLO XXIV. — *Delle contese fra gli accademici e del modo di risolverle.*

Art. 229. Qualunque contesa tra gli accademici, e per causa di affari dell'Accademia, sia tra i singoli accademici, o sia fra uno o più di essi e l'Accademia, sarà giudicata dagli arbitri, e non potrà mai essere portata avanti i tribunali ordinari.

Art. 230. Non vi sarà luogo all'appello, nè a qualunque altro neppure straordinario ricorso, contro le sentenza degli arbitri.

Art. 231. Gli arbitri sono sempre in numero di tre, e vengono scelti fra quelli che per le leggi generali del Regno hanno le qualità richieste per essere eletti giudici compromissari.

Art. 232. Gli accademici, i procuratori degli accademici e l'avvocato consultore dell'Accademia, non possono essere scelti per arbitri, ancorchè abbiano, o respettivamente avessero la qualità contemplate nel superiore art. 231.

Art. 233. Se la contesa è dei singoli accademici fra loro, ciascheduna delle due parti nomina un arbitro, e l'Accademia nomina il terzo.

Art. 234. Se poi la contesa è fra uno o più accademici da una parte, e l'Accademia dall'altra, allora l'Accademia nomina un arbitro: l'altro arbitro viene nominato da quello o quegli accademici che hanno contesa coll'Accademia, e questi arbitri nominano fino da principio il terzo arbitro.

Art. 235. L'Accademia sceglie l'arbitro sopra una nota di cinque soggetti eligibili, presentatale dal seggio, e delibera nei modi fissati dagli articoli 62, 63 e 64.

Art. 236. La nomina degli arbitri si fa per scrittura privata o per atto notarile, e colle forme prescritte dall'art. 11 del vigente Codice di procedura.

Art. 237. Le forme del giudizio arbitramentale ed i termini della istanza sono in conformità delle disposizioni del Codice di procedura civile.

Art. 238. La sentenza degli arbitri è depositata nella cancelleria della pretura del quartiere di Santa Croce, ed è esecutoria mediante l'osservanza delle forme, e coi sistemi e nei termini stabiliti dal vigente Codice di procedura civile per la esecuzione delle sentenze arbitramentali non appellabili.

TITOLO XXV. — *Disposizioni transitorie.*

Art. 239. Le presenti leggi sono operative dal giorno della emanazione del Regio decreto che le approva.

Art. 240. A contare da quel giorno, tutte le anteriori costituzioni, leggi o deliberazioni dell'Accademia cessano di avere efficacia nelle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute nelle presenti leggi.

Art. 241. Un esemplare di queste, e del Regio decreto che le approva, è depositato negli atti della cancelleria del tribunale civile di Firenze, per la notorietà da darsi alle medesime a riguardo dei terzi, e di qualunque interessato, ed a tutti gli effetti della loro eseguibilità.

Art. 242. L'Accademia, per lo esercizio pubblico del teatro, come feste, rappresentanze, pubblici spettacoli e simili, sarà tenuta all'osservanza della legge e regolamenti di pubblica sicurezza, ed a tutte le altre leggi e regolamenti generali.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'interno
U. RATTAZZI.

S. M. sopra proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti ha fatto le seguenti disposizioni nel personale giudiziario:

Con decreti del 22 settembre 1867:

Garoglio Pietro, cancelliere della pretura di Acqui, collocato a riposo in seguito a sua domanda;

Santagada Bonifacio, vice cancelliere alla pretura di Mormanno, collocato in aspettativa per quattro mesi per motivi di salute.

Con decreti del 29 settembre 1867:

Archina Giuseppe, reggente la cancelleria della pretura di Aidone, tramutato nella stessa qualità a quella di Caltanissetta;

Vita Alfonso, vice cancelliere alla pretura di Calascibetta, destinato a reggere la cancelleria della pretura di Aidone;

Bonomo Francesco, cancelliere della pretura di Buccheri, tramutato nella stessa qualità a quella di Castelbuono;

Termini Gaetano, id. di Santa Margherita di Belice, id. a quella di Villalba;

Omodej Girolamo, vice cancelliere alla pretura di Grotte, destinato a reggere la cancelleria della pretura di Grotte;

Abruzzo Gaetano, id. di Santa Margherita di Belice, id. di Santa Margherita di Belice;

Filiti-Mattiolo Antonio, vice cancelliere del mandamento Molo di Palermo, destinato a reggere la cancelleria di Bisacquino;

Spinelli Vincenzo, vice cancelliere aggiunto nel tribunale di Girgenti, id. di Buccheri;

Marzullo Calogero, vice cancelliere della pretura di Siculiana, id. di Sommatino;

Bozzo Nicolò, cancelliere della pretura di Chiusa Sclafani, tramutato a quella di Santa Catterina;

Mortillaro Francesco Paolo, commesso di stralcio nella procura Regia di Trapani, nominato cancelliere della pretura di Chiusa Sclafani;

Cannizzaro Salvatore, vice cancelliere aggiunto al tribunale di Caltanissetta, chiamato a reggere la cancelleria della pretura di Calascibetta;

Dilluvio Giuseppe, cancelliere di pretura, sospeso per decreto ministeriale 12 aprile corrente anno, riammesso in servizio e destinato alla cancelleria della pretura di Riesi;

Spontoni Angelo, cancelliere della pretura di San Giorgio in Piano, collocato a riposo in seguito a sua domanda;

Callaini Giuseppe, cancelliere della pretura di Prato (città), collocato a riposo per causa di infermità;

Uccelli Leopoldo, vice cancelliere della pretura di Bondeno, collocato in aspettativa per motivi di salute per due mesi;

Grimaldi Francesco, cancelliere della pretura di Caggiano, tramutato nella stessa qualità alla pretura di Succivo;

Sapere Luigi, id. di Genzano, id. di Caggiano;

Arpaja Francesco, id. di Calabritto, id. di Amalfi;

Giliberti Gennaro, id. di Lauria, id. di Majori;

Melillo Pasquale, id. di Postiglione, id. di Baselice;

Mauro Francesco, id. di Baselice, id. di Postiglione;

Rosano Cesare, vice cancelliere alla pretura di Montescaglioso, nominato cancelliere del mandamento di Genzano;

Marrapese Stanislao, id. di Marigliano, id. di Calabritto;

Schettini Giuseppe, id. di Chiaromonte, id. di Lauria;

Caranci Nicola, id. di Barra, id. di Polla;

De Paola Michele, id. di Civita Campomarano, id. di Cantalupo;

Canavale Beniamino, id. di Sant'Angelo dei Lombardi, incaricato di reggere la cancelleria del mandamento di Montefalcone;

Quatrucci Rocco, id. di Santa Maria, id. di Saponara;

Cardone Antonio, commesso di 1ª cl. presso la segreteria del procuratore Regio nel tribunale di Benevento, nominato cancelliere del mandamento di Camerata;

Mossa Filippo, cancelliere nella pretura di Scanno, tramutato nella stessa qualità a quella di Accumoli;

Morali Persio, id. di Marradi, id. di Massa Marittima;

Prandi Giovanni, id. di Lucca (città), id. di Pietrasanta;

Cioni Alcibiade, id. di Capannori II, id. di Lucca (città);

Maffei Giovanni, id. di Massa Marittima, id. di Capannori II;

Cavaliere Vincenzo, id. di Castrovillari, id. di Paola;

Stilittani Tommaso, id. di Serra San Buono, id. di Castrovillari;

Schinaja Emanuele, id. di San Cesario, id. di Massafra;

Stigliani Luigi, id. di Massafra, id. di San Cesario;

Pacini Arcangelo, vice cancelliere del mandamento di San Buono, tramutato a Tossicia;

Rossi Antonio, cancelliere mandamentale a Carsoli, sospeso dalle sue funzioni, richiamato in servizio quale cancelliere della pretura di Barisciano;

Villanucci Luigi, vice cancelliere mandamentale di Pianella, nominato cancelliere a Carsoli;

Baglione Gio. Battista, id. a Trasacco, tramutato al mandamento di Pianella;

Cipriani Angelo, id. a Città Ducale, id. di Trasacco;

Ciccone Angelo, commesso di 3ª categoria all'ufficio del procuratore Regio d'Aquila, nominato vice cancelliere alla pretura di Città Ducale;

D'Ortensio Giuseppe, commesso di 3ª classe applicato alla cancelleria del tribunale di Lanciano, id. di Orsogna;

Pugliese Leopoldo, vice cancelliere mandam. a Casamassima, tramutato al mandamento di Capurso;

Prencipe Vincenzo, commesso di 3ª classe nella cancelleria del tribunale di Lucera, nominato vice cancelliere mandamentale a Casamassima;

Lopez Gaetano, commesso di 3ª classe alla segreteria della procura Regia di Santa Maria, nominato vice cancelliere della pretura di Forlì del Sannio;

Intonti Antonio, id. nella cancelleria del tribunale di Ariano, id. di Ariano;

Frensa Geremia, id. all'uffizio del procuratore del Re di Ariano, id. di Flumeri;

Nerozzi Raffaele, vice cancelliere al 2º mandamento di Ravenna, tramutato al 2º mandamento di Bologna;

Sittignani Pietro, id. del 2º mandamento di Bologna, id. al 2º mandamento di Ravenna;

Di Bartolommeo Giuseppe, commesso di 3ª classe presso la cancelleria della Corte d'appello di Aquila, nominato vice cancelliere della pretura di Sassa;

Pappalardo Gio. Battista, commesso di stralcio alla procura del Re di Palermo, nominato vice cancelliere e reggente la cancelleria della pretura di Piombino;

Mistretta Alfonso, vice cancelliere alla pretura di Menfi, revocato dall'impiego.

Con decreti del 3 ottobre 1867:

Boselli Gaetano, cancelliere del mandamento di Lagonegro, richiamato nella precedente sua posizione di sostituto segretario di tribunale in disponibilità, applicato alla cancelleria del tribunale di Bologna;

Massari Camillo, id. di Calvello, id. id. ed applicato alla cancelleria del tribunale di Ferrara.

Con decreto 6 ottobre 1867:

Padula Giuseppe, vice cancelliere presso la pretura di Potenza, promosso dalla 3ª alla 2ª categoria;

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Il giorno 16 del prossimo dicembre alle ore 9 antimeridiane in una delle sale del Ministero per gli affari esteri avranno principio gli esami di concorso alle carriere dipendenti dal suddetto Ministero, cioè:

Per nº 4 posti nella carriera interna,
» » 4 posti nella carriera diplomatica,
» » 5 posti nella carriera consolare.

Per essere ammessi al concorso dovranno gli aspiranti far pervenire al Ministero prima del 20 novembre le loro domande corredate dai seguenti documenti muniti del bollo demaniale di lire 1 ed autenticati dalla competente autorità:

1º Certificato comprovante la nazionalità italiana;

2º Atto di nascita. Non saranno ammessi i giovani d'età minore ai 18 o maggiore ai 28 anni;

3º Attestato d'essere provveduti di sufficienti mezzi di fortuna per sostenere il volontariato all'estero, cioè se per la diplomazia godere d'un assegnamento oppure d'una rendita in proprio di lire seimila, se per i consolati di lire tremila;

4º Gli aspiranti alla carriera interna ed a quella diplomatica dovranno presentare l'attestato d'aver subito con approvazione l'esame di ammessione ad alcuna delle varie facoltà nelle Università degli studi dello Stato, o, trattandosi di giovani usciti dall'Accademia Militare o dal Collegio di marina, il diploma di nomina al grado di sottotenente o di guardia-marina. Gli aspiranti alla carriera consolare dovranno comprovare di essere laureati in legge od altrimenti abilitati all'esercizio dell'avvocheria o delle funzioni giudiziarie (art. 15 della legge 28 gennaio 1866).

Le domande dovranno essere scritte dall'aspirante stesso e dirette al *Ministero degli affari esteri*, coll'annotazione *domanda per gli esami* e contenere l'indicazione precisa del domicilio dell'aspirante.

Gli esami saranno scritti e verbali e verranno dati nelle due lingue italiana e francese a tenore del programma che segue:

Programma degli esami di concorso alle carriere dipendenti dal Ministero degli affari esteri.

Legislazione civile.

Della cittadinanza.
Del matrimonio e dei diritti di famiglia.
Della tutela.
Della proprietà.
Dei contratti e delle obbligazioni.
Teoria delle prove.
Successioni e testamenti.

Legislazione penale.

Principii generali intorno ai reati ed alle pene.
Dei reati commessi da nazionali in territorio straniero.
Dei reati commessi dagli stranieri nel territorio dello Stato.
Dei reati commessi nei porti od in alto mare.
Delle giurisdizioni penali e della rispettiva competenza.

Legislazione commerciale.

Libri di commercio.
Società commerciali.
Prove dei contratti.
Lettere di cambio o biglietti all'ordine.
Commercio marittimo.

NB. Per quelle parti di legislazione che non fossero ancora uniformi in tutto il Regno d'Italia, i candidati avranno facoltà di rispondere o scrivere giusta la legislazione della rispettiva provincia.

Diritto costituzionale.

Del sistema rappresentativo.
Divisione dei poteri.
Dell'inviolabilità della persona del principe.
Della responsabilità dei ministri.
Del Parlamento e sua divisione in due corpi.
Diritto elettorale - Sue varie forme.
Guarentigie costituzionali - Libertà personale, ecc.

Diritto delle genti o internazionale.

Principii razionali del diritto delle genti - Autonomia degli Stati - Principio di nazionalità.

Sovranità - Alta sovranità - Vassalli e tributarii - Protettorato - Territori neutri.

Diritto di guerra e di pace - Diritto dei neutri - Neutralità armata.

Blocco e sue condizioni - Diritto dei belligeranti - Non intervento - Trattati - Loro osservanza ed interpretazione - Adesione ai trattati - Proteste - Ricognizione ufficiale dei nuovi governi.

Diritti e privilegi d'ambasciata - Gradi diversi di rappresentanza diplomatica e differenze di prerogative che ne provengono.

Immunità extra-territoriale.

Diritto marittimo - Progresso del diritto marittimo insino ai dì nostri e compreso il Congresso di Parigi del 1856.

Principii del diritto privato internazionale - Obbligazioni dei forestieri verso lo Stato in cui dimorano - Diritti dello Stato sui forestieri.

Giurisdizione consolare in genere.

Giurisdizione consolare negli scali del Levante - Capitolazioni.

Estradizione - Principii pei quali è fondata in diritto - Reati per cui nel generale è conceduta fra gli Stati che ne fecero convenzione speciale.

Economia politica.

Principii generali - Ricchezza - Produzione di essa.

Valore - Varie formole recate innanzi per definirlo.

Della proprietà terriera.

Del lavoro - Divisione di esso - Scambio del capitale.

Influsso del progresso delle scienze e delle arti sulla produzione.

Delle macchine nell'industria e nell'agricoltura.

Della concorrenza - Corporazioni del medio evo - Organizzazione del lavoro ideata dai socialisti.

Teorica della rendita.
Teorica della popolazione.
Della ripartizione della ricchezza.
Leggi che governano il saggio e le relazioni fra le rendite, i profitti e salarii.
Libertà di commercio - Sistema proibitivo e protettivo - Sistema coloniale.
Del consumo delle ricchezze - Suoi influssi sulla produzione e sulla ripartizione.
Delle monete.
Della circolazione.
Del credito - Banche - Altri istituti di credito.
Cenni storici sull'economia politica.
Primi scrittori italiani.
Scuola fisiocratica francese.
Adamo Smith e suoi continuatori.
Scuola socialistica e varie sue forme.
Scuola liberale.
Stato presente della scienza.

Storia generale - Storia antica.

Nozioni elementari di storia antica - Grandi epoche storiche - Caduta delle Repubbliche Greche - Caduta della Repubblica Romana - Formazione e disfacimento dell'Impero.

Medio evo.

Invasione dei barbari, massime in Italia - Feudalità e suoi effetti — Impero di Carlo Magno - Origine e progressi dell'Islamismo.

Crociate - Invasioni ottomane in Europa - Caduta dell'Impero d'Oriente.

Storia moderna.

Scoperta d'America e suoi effetti - Regno di Francia e sua crescente forza ed influenza.

Riforma religiosa e suoi effetti massimamente politici.

Carlo V e grandezza di Spagna - Guerra di Fiandra - Guerra dei trent'anni - Pace di Vestfalia, sue conseguenze per la Germania e l'Europa.

Rivoluzione inglese - Cacciata degli Stuardi - Costituzione e grandezza dell'Impero Britannico - Luigi XIV - Guerra della successione di Spagna - Pace di Utrecht - Pietro il Grande - Formazione dell'Impero Moscovita - Guerra della successione d'Austria - Formazione della Monarchia Prussiana - Trattato d'Acquisgrana - Spartimento della Polonia.

Indipendenza degli Stati Uniti d'America.

Rivoluzione francese - Guerre della Repubblica; guerre dell'Impero.

Pace di Presburgo - Abolizione dell'Impero Germanico.

Trattati del 1815.

Conquiste della Russia sulla Turchia dalla metà del secolo scorso - Trattato di Adrianopoli e di Unkiarskelessi.

Istituzione del Regno di Grecia.

Formazione del Regno dei Belgi.

Guerra di Crimea - Congresso e trattato di Parigi.

Storia d'Italia dopo Carlo Magno.

Repubbliche Italiane - Cause della loro prosperità e decadenza - Lega Lombarda - Gli Svevi, gli Angioini e gli Aragonesi nelle Due Sicilie - Venezia e il Ducato di Milano - Lega di Cambrai - Caduta di Firenze - Vicereame Spagnuolo - Austria in Lombardia - Lorenesi in Toscana, Carlo III in Napoli - Riforme civili anteriori alla Rivoluzione francese - Conseguenze di questa in Italia - Ristaurazione.

Origine e vicende degli Stati della Chiesa.

Storia della Casa di Savoia - Regni di Emanuele Filiberto, Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele III.

Geografia.

Geografia fisica - Nozioni generali elementari - Vie marittime di comunicazione fra le varie parti del globo.

Geografia politica - Principali Stati d'Europa e di America.

Loro posizione geografica - Loro confini - Potenza loro rispettiva per popolazione, esercito, naviglio, produzioni e commercio - Fiumi internazionali.

Calligrafia.

Nozioni di statistica.

Lingue straniere - I candidati dovranno conoscere una lingua straniera fra le più usate in Europa, oltre la francese.

Firenze, addì 15 ottobre 1867.

L'inviato straordinario e ministro plenipotenziario f. di segretario generale
MELEGARI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO E DELLE TASSE SUGLI AFFARI.

Avviso di concorso per posti di volontario della carriera superiore nell'Amministrazione compartimentale del demanio e delle tasse.

1º A norma del disposto dal capo V del regio decreto 17 luglio 1862 nº 760, sono aperti gli esami di concorso per l'ammissione di volontari alla carriera superiore dell'Amministrazione provinciale del demanio e delle tasse.

2º Gli esami avranno luogo nel giorno 16 e seguenti del prossimo mese di dicembre, presso le direzioni del demanio e delle tasse sugli affari di Ancona, Bari, Bologna, Catanzaro, Catania, Chieti, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Sassari e Torino.

3º L'esame consisterà in due prove, di cui una in iscritto e l'altra verbale.

La prova in iscritto consisterà nel risolvere:

a) Un quesito di diritto civile, o di procedura civile;

b) Un quesito sui primi elementi di economia politica e di statistica;

c) Un problema d'aritmetica sino, ed inclusa la regola semplice di proporzione, colla dimostrazione del modo di operare, e dell'esattezza del calcolo.

La prova orale verserà sul dritto e sulla procedura civili, sui principii dell'economia politica, e sui dati statistici del regno, e dei principali Stati odierni, sul sistema decimale applicato ai pesi ed alle misure, e sulle altre nozioni generali che il candidato deve aver acquistato nel corso dei suoi studi.

4º I giovani che intendono di far parte del concorso devono giustificare di avere i requisiti prescritti dall'articolo 34 del succitato decreto colla produzione:

a) Della fede di nascita che comprovi avere l'aspirante l'età non minore di 18, nè maggiore di 30 anni;

b) Di un certificato da cui risulti essere l'aspirante italiano, e domiciliato nel Regno, e di avere tenuta sempre un irreprensibile condotta;

c) Di un'obbligazione del padre, o di una terza persona, di mantenere l'aspirante durante tutto il tempo del suo volontariato, ovvero di un certificato che provi avere egli i mezzi di fortuna sufficienti per il suo sostentamento. L'obbligazione od il certificato deve essere vidimata dal Sindaco locale per la verità della firma e dell'esposto;

d) Del diploma originale di laurea oppure di un certificato rilasciato da una Università del Regno che provi avere l'aspirante fatto il corso delle istituzioni civili, e di avere superati gli esami;

e) Del certificato medico di essere di sana costituzione fisica, ed esente da imperfezioni incompatibili coll'impiego cui aspirano o potranno col tempo aspirare nell'Amministrazione.

Ogni aspirante dovrà non più tardi del 30 novembre p. v. presentare la domanda in carta da bollo corredata dai titoli giustificativi a quella delle suindicate direzioni presso la quale intende di subire gli esami.

Firenze, addì 26 ottobre 1867.

Il Direttore Generale
CAPRIOLO.

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Si legge nel *Times*:

La cordiale accoglienza fatta a Parigi all'imperatore d'Austria si spiega in modo tanto semplice da non contentare tutti. Era da presumersi che presto egli avrebbe reso all'Imperatore la visita di Salisburgo, e naturalmente sarebbe andato colà prima della chiusura della Esposizione.

La sua presenza in Parigi non solo lusinga l'orgoglio della ospitalità francese, ma è un pegno che i suoi sentimenti verso la Francia non sono amareggiati dalle meste ricordanze della spedizione messicana. Del resto i Francesi con tutto il loro amore per l'eguaglianza, non sono insensibili al prestigio di una stirpe augusta come quella della dinastia degli Absburgo. Paragonati con gli Ausburgo i Romanoff e gli Hohenzollerns sono razze di ieri; due generazioni non hanno per anco fatta dimenticare la influenza della loro supremazia imperiale in Europa.

Ma altre ragioni sospingono la metropoli della Francia a far lieta accoglienza all'imperatore Francesco Giuseppe. Se l'Austria spesso è stata nemica della Francia, da lunga pezza non è stata sua rivale; non aggredì nella guerra d'Italia e fu prostrata c.n onore. L'istinto della

generosità nazionale indurrebbe il vincitare di Solferino a far lieta accoglienza all'Imperatore, anco se gli avvenimenti accaduti dopo non avessero convertito l'ostilità in amicizia e fiducia reciproca.....

Come la regina Vittoria nel 1855, l'imperator d'Austria, solo di tutti i potenti che hanno visitata Parigi quest'estate, è ospite tanto del popolo francese come dell'imperator Napoleone. Il solo scapito è che l'imperatrice non lo abbia accompagnato, ma è accaduto che nissun sovrano ha condotto seco la sua consorte; il principe di Galles non potè condurre la sua consorte, e la delicata salute dell'imperatrice Elisabetta è una ragione efficace per la sua assenza.

Ad ogni modo era inevitabile che il secondo convegno dei due imperatori in questa congiuntura e con tante dimostrazioni di simpatia popolare, non avesse un certo significato politico. Se dobbiamo prestar fede ad un diario influente di Francia, la nazione manifesta il suo rispetto per un uomo che fa tanti sacrifizi per la rigenerazione del suo paese, ed entra coraggiosamente nell'arduo sentiero delle riforme. E invero pochi uomini hanno imparato tanto e pagate tanto care le lezioni della scuola dell'avversità..... L'essersi dimostrato capace di profittare dell'esperienza ed iniziare una politica progressista, merita l'ammirazione che ha suscitata e forse può essere una causa della sua popolarità in Parigi. Un altro più profondo e più potente motivo è la convinzione ognor crescente in Francia che ai suoi interessi sono essenziali le buone relazioni con l'Austria. L'alleanza tra l'Austria e la Francia per offendere è cosa tanto incredibile da non doversi fermar sopra, ma non sappiamo biasimare l'imperator Napoleone se si accosta alla sola potenza continentale che non è gelosa di lui.

È diffuso generalmente il concetto che il risultato di questi convegni personali tra sovrani a Parigi sarà quello di rinnovare l'invito alle grandi potenze per il congresso europeo. Non mai vi furono tante questioni di interesse comune che domandano una soluzione benchè è cosa dubbia se sono idonee ad essere sciolte diplomaticamente. Per esempio la recente guerra germanica sarebbe stata schivata se fosse stato adottato il concetto primitivo di Napoleone? E se non era possibile, allora l'alterazione tanto violenta della mappa di Europa, non avrebbe reso vano qualunque antecedente assetto? Certamente le obbiezioni tanto chiare di lord Russell sono sempre formidabili benchè la Schleswig Holstein sia staccato dalla Danimarca, e la Germania del Nord unita in confederazione. Ad ogni modo non siamo in nissuna maniera disposti a condannare quella idea in precedenza.

PRUSSIA. — L'*Havas* pubblica i seguenti telegrammi:

Berlino, 25 ottobre.

Il Reichstag ha adottato la legge sui consolati federali con un emendamento che limita la competenza della giurisdizione consolare in materia di delitti politici.

Il Reichstag ha del pari adottato un progetto di legge relativo alla amministrazione del debito federale coll'aggiunta di un paragrafo relativo alla responsabilità civile dei membri della Commissione del debito federale.

La *Gazzetta della Croce* pubblica il nuovo programma del partito conservatore. Questo documento espone che il partito conservatore pretende prima di tutto al titolo di partito nazionale tanto dal punto di vista di ciò che venne già operato, quanto da quello di ciò che rimane a farsi per la trasformazione e la rigenerazione della Germania.

La *Gazzetta* aggiunge che le elezioni che ebbero luogo per il Reichstag hanno due volte giustificata questa legittima pretesa. La politica che il partito conservatore appoggia ha procurato alla Germania la prima base legale della sua esistenza, ricuperandole il diritto di disporre da se medesima e dei proprii destini. Il nostro partito mantiene questa parola regia: « Tutto quanto la Prussia ha acquistato è un guadagno per la Germania. »

Berlino, 25 ottobre.

Parlando della notizia pubblicata dai giornali secondo cui il re di Prussia ad Oos avrebbe invitato l'imperatore d'Austria a recarsi a visitarlo a Berlino, la *Gazzetta della Germania del Nord* si esprime come segue:

« Giudicando dal carattere cordiale del colloquio, un simile invito, che probabilmente è stato reciproco, è naturalissimo. Ad ogni modo non vorremmo garantire la notizia come non vorremmo inferire delle conseguenze politiche pel caso che tale visita non dovesse effettuarsi immediatamente. »

Berlino, 25 ottobre, sera.

La *Gazzetta della Croce* riproduce il testo delle clausole di ratifica dei trattati d'alleanza conchiusi col Würtemberg e dichiara che la reiezione di questi trattati per parte della Camera dei deputati del Würtemberg corrisponderebbe ad una violazione flagrante del diritto delle genti e di tutte le conseguenze giuridiche che ne derivano.

Dresda, 25 ottobre.

Il *Giornale di Dresda* dichiara che la notizia data dal *Journal des Débats* rispetto alle ultime trattative dirette ad annettere la Sassonia alla Prussia sono pure invenzioni e non riposano sopra alcun fondamento.

— Scrivono da Magonza 23 ottobre al *Journal de Francfort* che la conferenza degli arcivescovi e vescovi riuniti a Fulda è stata chiusa il 26. Le risoluzioni e deliberazioni della Conferenza saranno tenute segrete.

AUSTRIA. — Il *Journal des débats* contiene un lungo compendio delle lettere che i suoi corrispondenti viennesi gli hanno inviate in questi ultimi giorni.

Tali lettere riguardano specialmente il viaggio dell'imperatore Francesco Giuseppe a Parigi, l'affare del concordato e la situazione dell'amministrazione presieduta dal signor Beust.

Ecco come i corrispondenti dei giornali parigini si riassumono:

.... Malgrado di un'agitazione chiassosa e disordinata, malgrado delle appassionate rimostranze, il gabinetto diretto dal signor di Beust è giunto a concentrare le sue forze parlamentari, non già allato dei partiti, ma al disopra di essi. Il suo sistema politico e la sua tattica in seno alla Camera sono pienamente giustificate. La tattica del Ministero era semplicissima: il signor di Beust ed i suoi colleghi desideravano che la Camera si dedicasse esclusivamente al pronto compimento dell'opera costituzionale, affinchè tutti i poteri essendo definitivamente costituiti, ognuno di essi potesse darsi all'esercizio delle sue funzioni legali nella cerchia delle sue attribuzioni; la gran maggioranza della Camera si è rannodata a questo voto, e si mostra decisa ad affrettarne il compimento. Quanto al sistema del signor di Beust, esso è fondato essenzialmente sulle idee di ravvicinamento e di conciliazione; il signor di Beust vorrebbe rammollire i contrasti che non è forse possibile ancora di scancellare completamento; egli ottenne un primo successo, e si può dire che un gran passo si è fatto nella sua via il giorno in cui i partiti moderati si sono separati dai partiti estremi per formare fra di loro un partito liberale conservatore, vale a dire un partito governativo. L'affare del concordato fece nascere l'occasione da lunga pezza desiderata. Si fu esso che fece scoppiare le dissidenze fra i partiti, e che diede il segnale della loro dissoluzione: le opinioni estreme si son trovate abbandonate ed isolate. Il signor di Beust approfittò abilmente di questa circostanza per unire gli elementi della maggioranza e per mantenerli in una forte coesione; ancora una vòlta questo è un successo pel gabinetto di cui l'autorità si è fortificata, ed un trionfo pel governo dell'imperatore. Questa è la situazione dell'impero austriaco dal punto di vista parlamentare; nell'istante in cui il suo governo si dispone ad associarsi all'azione delle potenze europee negli affari d'un interesse generale.

I corrispondenti ci annunciano che potranno dare delle spiegazioni sulla probabile partecipazione dell'Austria a quest'azione delle potenze europee ch'essi prevedono e che loro sembra prossima, e ci promettono di farci conoscere nello stesso tempo « i principii che determineranno questa partecipazione dell'Austria secondo le circostanze. »

— Il generale Klapka, eletto deputato di Illava alla Dieta ungherese, mandò ai suoi elettori una lettera nella quale li ringrazia per la fiducia che hanno messo in lui e poi spiega le sue viste politiche. Egli dice:

« Spero, se così permettete, di considerare il mio passato, come il mio programma. Come una volta fui pronto alla guerra per la indipendenza della patria, così rimarrò fedele anche per l'avvenire a questo principio. Per riguardo allo stato presente, provai col mio ritorno, dopo una emigrazione di 18 anni, che riconosco effettivamente i fatti succeduti. Questi formano il fondamento sul quale nell'avvenire agirò per lo sviluppo graduale dell'indipendenza e libertà della patria. Riconosco, come dissi, i fatti d'oggidì, non già per ossequio alla forza degli avvenimenti, non per una rassegnazione pusillanime, ma nella ferma persuasione che nelle presenti contestazioni europee, il fondamento sul quale l'anno 1867, non senza sacrifizii, pose le relazioni legali della nostra patria, è ancora il più sicuro che abbiamo potuto ottenere, e che frattanto su questo fondamento alzeremo l'avvenire della nostra patria. A questo lavoro può, anzi deve prendere parte, senza esitanza e senza dubii ogni vero patriota. »

SERVIA. — La Skupschtina ha risposto con un indirizzo al discorso del principe Michele di Servia.

L'Assemblea comincia coll'esprimere la sua riconoscenza per ciò che il coronamento dell'opera nazionale abbia potuto venire annunziato dallo stesso uomo che annunziò il risorgimento della Servia.

La Skupschtina si lusinga che il governo sarà d'opinione che è oramai tempo di accedere agli altri voti dei Serbi.

L'indirizzo prende atto dell'accoglienza ricevuta dal principe a Costantinopoli; la attribuisce alla maniera di agire ed alle azioni del principe regnante e spera che tutta la nazione ne trarrà vantaggio.

L'Assemblea termina protestando della sua devozione e della sua risolutezza di difendere l'onore e gli interessi della nazione serba.

— Il *Novy Posor* si esprime nei termini che seguono sul discorso del Trono e sull'indirizzo della Dieta in risposta al medesimo.

Noi avremmo desiderato nel discorso del Trono maggiore cordialità, maggiore, diremmo così, famigliarità, invece della solita dignità che si usa presso le altre Corti d'Europa.

Le relazioni nel ducato di Serbia sono del tutto differenti, altri legami uniscono il regnante col popolo che nel resto d'Europa. Devonsi condurre a termine importanti affari, e ciò si potrà effettuare felicemente e sicuramente soltanto allora quando si mostrerà alla nazione in ogni occasione, e principalmente in una sì solenne come è l'apertura della Dieta nazionale, che il duca di Serbia è più padre della sua patria e duce della sua nazione, che dominatore.

Del resto il discorso è redatto in tono dignitoso. Ugualmente dignitoso è l'indirizzo della Dieta. La Dieta nazionale, e per mezzo di lei tutta la nazione, dice che l'armata serba dev'essere sempre pronta, e la Serbia deve compiere la sua missione. A questo desiderio unisce anche il principe Michele il suo.

Per la testimonianza della Dieta serba unita a quella del principe Michele, ci persuadiamo che le cose d'Oriente sono mature.

La Dieta esprime ciò che da secoli vive nel cuore della nazione serba, ed il principe serbo non sarebbe sicuro sul suo trono se non corrispondesse al desiderio e alla voce della nazione. Per prevenire la rivoluzione dinastica, non gli rimane altro che farsi sostegno principale e audace continuatore della grande tradizione nazionale.

Se questa tradizione sia basata nella nazione, se questo desiderio nazionale sia giusto, è cosa che non devono risolvere i diplomatici europei, e tanto meno il giornalismo europeo. Tutti gli uomini e tutte le nazioni hanno un sacrosanto diritto alla libertà. Questo spirito prese il sopravvento in tutta l'Europa, esso stese le sue ali sulla penisola de' Balkani. La Serbia ha la sua missione. Essa si farà sentire nelle mura di Stambul, come ne' palazzi imperiali e reali, ed anche nelle umili capanne, ove un cupo lamento accompagna la schiavitù e la miseria. La questione orientale prende corpo, od otterrà completa vittoria, o cadrà in un abisso senza fondo.

BELGIO. — Si legge nell'*Indépendance belge* in data di Bruxelles, 25 ottobre:

Il principale interesse della odierna seduta della Camera elettiva si riassume nella presentazione di vari progetti di legge relativi al nostro stato militare. Prima il progetto di organizzazione dei quadri dell'armata; poi il progetto di legge che fissa a 100 mila uomini l'effettivo dell'armata ed il contingente annuo a 13,000; in terzo luogo un progetto di legge diretto ad arrecare alla posizione degli ufficiali di amministrazione e sanitari.

Questi progetti vennero presentati dal ministro della guerra.

Il ministro delle finanze ha deposto il bilancio della guerra per l'esercizio 1868. La cifra totale di questo bilancio è di fr. 36,842,000 che vuol dire 1,700,000 più dell'anno precedente.

AMERICA. — Il *Morning Post* ha da Nuova York, 16 ottobre:

Dicesi che il presidente Johnson abbia fatto chiamare a Washington i generali Pope e Ord.

Il signor Hunnicut, il giudice Underwood irlandese e due negri sono stati nominati delegati alla Convenzione per la ricostituzione della Virginia dai radicali di Richmond.

Dicesi che Taddeo Stevens ha annunciato che stimolerà il Congresso a passare una legge che definisca i delitti politici che conducono a mettere in istato d'accusa chi li commise. La legge dovrebbe provvedere affinchè niun pubblico ufficiale eserciti le sue funzioni mentre è sotto processo.

A Filadelfia si adunò un *meeting* numerosissimo di repubblicani che acclamò il generale Grant presidente.

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

Pervennero al Ministero dell'interno le somme infradesignate, raccolte a favore dei poveri danneggiati del cholera nei seguenti comuni:

Fojano della Chiana . . . . L. 46 02
Capolona (provincia di Arezzo) . . . . » 10 »
Ponzano, Roncade, Istrona, Mogliano, Zere, Paese, Chiarano, Sernaglia, Gajarinobranco, Conegliano (della provincia di Treviso), impiegati della R. Intendenza di finanze, del civico Spedale (stessa provincia) . . . . » 828 55
dedotte le spese di trasmissione.

— Dal bollettino dei prezzi delle grasce vendute al mercato di Firenze del 18 ottobre corr. togliamo le seguenti cifre:

		L.
Grano gentile bianco per seme l'ettolitro	L.	29 83
Id. da panizzare di 1ª qualità id.	»	28 13
Id. 2ª id.	»	26 00
Id. di Chiana 1ª qualità l'ettolitro	»	27 36
Id. 2ª id.	»	25 31
Id. di Romagna 1ª id.	»	26 95
Id. 2ª id.	»	25 04
Germanello di Perugia 1ª qualità l'ettolitro	»	26 68
Id. id. 2ª id.	»	25 65
Grano duro di Perugia 1ª id.	»	32 84
Id. 2ª id.	»	31 47
Bologna rosso 1ª qualità id.	»	26 00
Id. 2ª id.	»	25 31
Ancona	»	25 65
Sicilia	»	24 63
Ferrara rosso 1ª qualità l'ettolitro	»	26 00
Id. 2ª id.	»	25 59
Tangarok duro per paste 1ª id.	»	36 94
Id. id. 2ª id.	»	34 20
Riso di Bologna 1ª qualità l'ettolitro	»	48 30
Id. 2ª Id.	»	43 59
Pane di 1ª qualità il chilogramma	»	00 53
Id. 2ª id. id.	»	00 47
Id. 3ª id. id.	»	00 44
Id. 4ª id. id.	»	00 41
Patate 1ª qualità per 100 chilog.	»	10 30
Id. 2ª id. id.	»	8 84
Vino vecchio rosso 1ª qualità l'ettolitro	»	88 85
Id. 2ª id. id.	»	76 78
Vino nuovo rosso 1ª id. id.	»	54 84
Id. 2ª id. id.	»	43 88
Id. 3ª id. id.	»	32 91
Id. 4ª id. id.	»	27 43
Vino bianco 1ª qualità l'ettolitro	»	61 43
Id. 2ª id. id.	»	49 14
Olio vecchio fatto a freddo 1ª qualità l'ettolitro	»	209 40
Id. 2ª id. id.	»	194 44
Id. andante id.	»	186 96
Id. difettoso id.	»	179 48

— Dalle prime notizie che recano i giornali delle provincie intorno ai pubblici incanti che si tennero sabato per la vendita dei beni dell'asse ecclesiastico ricaviamo i seguenti dati sommarii:

A Pisa la vendita si aperse e si compiè sopra 32 lotti. Il prezzo complessivo degl'incanti era di lire 383,279. Si ottenne un aumento di lire 203,943 73.

In Ancona i lotti erano 27. Di questi 15 furono venduti e 12 rimandati a lunedì. I 15 alienati avevano un valore peritale di lire 130,124 19, e il loro prezzo di aggiudicazione salì a lire 161,542 38.

In Ascoli di 13 lotti posti in vendita 11 furono alienati con un aumento di lire 17,854 sopra la stima.

A Macerata erano proposti 26 lotti. Ne furono aggiudicati 15 con valore peritale di lire 98,312 47 e col valore di gara di lire 146,767, ossia con un aumento di lire 48,424 53 sopra il valore di perizia.

A Bologna i beni venduti erano stimati a 91,602 lire e 75 cent., e l'aumento ottenuto salì a circa lire 75,002.

A Verona furono aggiudicati 10 lotti pel complessivo valore di oltre lire 600,000. Le gare si mantennero sempre vive.

A Venezia il primo esperimento d'asta, dice quella Gazzetta, ebbe completo successo e gl'immobili salirono ad altissimo prezzo.

A Genova il prezzo dei 12 lotti in vendita salì da lire 53,164 a lire 177,055.

A Torino i prezzi ebbero un aumento di circa il 50 per cento.

— I giornali di Bologna recano notizia dell'esito avuto su quel teatro comunale dall'ultima opera del maestro Verdi il *Don Carlos*:

La seconda rappresentazione del *Don Carlos* al teatro Comunale, dice la *Gazzetta delle Romagne*, al pari della prima entusiasmò il numeroso uditorio. Noi crediamo che quanto più udiremo questo capolavoro del genio di Verdi tanto più si riveleranno le straordinarie bellezze di un'opera che costituisce per se sola un trionfo dell'arte musicale italiana.

— Leggesi nel *Giornale di Sicilia* in data di Palermo 25 ottobre:

Gl'individui appartenenti al 10 regg. della brigata granatieri di Sardegna, con pietoso pensiero facendo erigere nel cimitero dei Rotoli un marmo che ricorda i loro compagni morti di cholera, han poi contribuito la somma di L. 250 in soccorso delle famiglie cittadine che rimangono afflitte dal medesimo morbo.

— Il Museo di Bruxelles ha fatto un acquisto di grande importanza. È la grande carmessa o fiera fiamminga di Teniers, quadro di 2 metri 20 centimetri di larghezza sopra 1, 52 di altezza, che fu sempre posseduto dalla famiglia Bosschaert d'Anversa, patria del pittore, e dove l'artista aveva tra i molti gruppi di quella gran scena dipinto la sua famiglia e se medesimo. Il quadro è sottoscritto e datato del 1652 (il Teniers aveva allora 42 anni) e fu pagato la somma di 125 mila franchi.

— Il *Picayune* della Nuova Orleans sotto la data del 5 ottobre descrive nel modo che segue l'aspetto che presentava al principio del mese questa città desolata dalla febbre gialla:

Il mercurio del termometro segnava ieri mattina a 7 ore 32, con un vento molto forte da sud-est che tuttavia non rinfrescava l'aria in nessun modo. Il cielo ci pesava addosso come una cappa di piombo. Il sole si scorgeva appena attraverso ai nuvoloni pregni di pioggia. Nell'aspetto funebre della natura nulla c'era che potesse sollevare gli spiriti affranti e desolati della nostra popolazione. Una specie di inerte noncuranza sembrava essersi impossessata di tutti. I negozianti camminavano a lenti passi per i loro affari, come se poco s'inquietassero di arrivare o no in tempo. Perfino lo stridere noioso delle carrozzelle dei medici sul selciato pareva essersi fatto cupo espressamente affine di non turbare il tristo silenzio delle contrade. Nell'aria ognuno scorgeva qualcosa di floscio che non si può descrivere. Da lungo tempo non si era avuta una mattinata così pesa e più adatta ad annientare qualunque energia fisica e morale.

Le ultime notizie recano che vari membri della stampa erano caduti colpiti dalla malattia dominante. Il giudice Gustawy Kreubbe, redattore della *German Gazette* versava in istato pericoloso.

M. N T. Bartlett dopo vari giorni di malattia era entrato in convalescenza.

Il maggiore Geo. Mac Knight, del *Times*, dopo alcuni giorni di sensibile miglioramento, era ricaduto in modo da temersi grandemente per lui.

M. W. J. Seymour del *Bulletin* in convalescenza, del pari che i signori Robinson del *Republican* e John W. Fairfax del *Times*.

Il dottore W. H. Berthelot, conosciutissimo alla Nuova Orleans è stato colpito da una terribile disgrazia. Avendo, martedì dell'ultima settimana, saputo che vari membri della sua famiglia erano malati da a Bâton-Rouge dove li aveva spediti per allontanarli dalla sede principale del flagello, partì l'indomani mercoledì per vederli sullo steamer *Iberville*. Nell'atto di giungere a Bâton-Rouge seppe che sua sorella, suo figlio e sua suocera erano tutti morti. La febbre gialla si era manifestata con violenza inaudita precisamente nella località che egli aveva eletto come una difesa per i suoi cari.

— I giornali francesi narrano:

Nel corso di due delle ultime sere il mare, all'Havre, era fosforescente come in piena estate. Nei bacini, il più leggero movimento d'acqua, un grano di sabbia caduto dal molo provocavano lo sviluppo di vere fiammelle cilestri così vivaci ed intense che prolungandosi non poco avrebbero permesso di leggere uno stampato a piccoli caratteri. Questo fenomeno, la cui causa è ancora molto oscura, se non interamente inesplicabile, si deve certamente alla recrudescenza del caldo proveniente dalla state del San Martino.

— Stando al *Giornale di Liegi*, la mitragliatrice americana in costruzione a Liegi venne soggettata ad un esperimento. Essa porta otto cannoni situati come quelli di un *revolver*. Due di essi si scaricano ad ogni fermarsi della ruota e possono spingere a 2500 metri proiettili esplodenti. La mitragliatrice può sparare 100 colpi al minuto e pesa 300 chilogrammi comprese le munizioni e l'affusto.

— Una corrispondenza russa del *Nord* fa sapere che a Smolensco si è fatta una importante scoperta archeologica. Nel corso dell'estate la Compagnia ferroviaria d'Orel-Vitebsck aveva acquistato dal lato orientale della città per la somma di 15 rubli un tumulo affine di estrarne pietre per le sue costruzioni. Al principiare dei lavori si scoprirono le mura di un antico edifizio, dei resti di colonne in legno e sopra le mura delle pitture assai bene conservate. Il capo del governo fece immediatamente sospendere gli scavi della Società ed incaricò di questo lavoro il signor Polessky-Stchipillo al quale varii abitanti di Smolensco si affrettarono di esibire il denaro necessario per condurre a termine gli scavi scientifici. A quest'ora i lavori sono già inoltrati. Il tumulo ha 300 *archine* di circonferenza e più di 7 *archine* di altezza (un'*archina* corrisponde a 71 centimetri); esso è situato al sud-ovest dell'antico monastero di Doukhowsky da cui dista 400 o 500 tese e contiene le rovine di un tempio antico la cui costruzione risale al 12° secolo. La profusione dei materiali e delle vôlte che esistono ancora fanno supporre che questo tempio fosse a due piani molto elevati e doveva avere la forma della chiesa locale dei Ss. Pietro e Paolo costruita nel 1146 dal gran principe Rostilaf Mstislavitch. Il tempio è stato distrutto da una esplosione qualunque come risulta dalle mura del campanile cadute da due parti e la posizione degli scheletri i cui crani portano le traccie di morte violenta. Questo tempio era due volte più grande del monastero di Doukhowsky. Gli scavi hanno prodotto la scoperta delle vestigia di un'antica popolazione urbana dell'epoca dei Variagi: si sono del pari trovate le vestigia dell'antica religione degli Slavi. Si procede con gran precauzione nei lavori che si sono incominciati dal lato occidentale del tempio del quale si è interamente scoperta la gradinata ed una parte del campanile.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 28.

Chiusura della Borsa di Parigi.

	26	28
Rendita francese 3 %	67 70	67 75
Id. italiana 5 % in cont.	44 70	44 70
Id. id. fine mese	44 70	44 85
Valori diversi.		
Azioni del Cred. mobil. francese	183	185
Ferrovie austriache	475	475
Prestito austriaco 1865	320	321
Ferrovie lombardo-venete	356	356
Id. romane	48	47
Obbligazioni str. ferr. romane	92	90
Ferrovie *Vittorio Emanuele*	50	48

Londra, 28.

Consolidati inglesi	94 1/8	94 3/8

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 28 ottobre 1867, ore 8 ant.

Il barometro continuò a mostrare un forte abbassamento nel nord, e fu di 13 a 14 mm. per Genova, Livorno, Ancona e Portoferraio. Nel sud si abbassò pure, ma di i 5 a 6 mm. Le pressioni sono sotto la norma di 12 a 13 mm. nel nord, e di 3 a 4 nel sud.

La temperatura si è alzata in tutta la Penisola. Cielo nuvoloso e temporalesco. Mare mosso. Forti in tutta l'atmosfera i venti di sud-est e sud-ovest.

Qui il barometro continua ad abbassare, e soffia fortemente il sud-ovest nell'alto.

Dura la stagione da burrasche.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze

Nel giorno 28 ottobre 1867.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 748,0	mm 746,0	mm 745,0
Termometro centigrado	19,0	18,5	12,0
Umidità relativa	80,0	60,0	58,0
Stato del cielo	nuvolo	nuvolo	nuvolo
Vento direzione / forza	SO forte	SO forte	NE debole

Temperatura massima .... + 21,0
Temperatura minima .... + 5,0
Pioggia nelle 24 ore .... mm. 7,0
Minima nella notte del 29 ottobre ... + 9,0

TEATRI

SPETTACOLI D'OGGI.

TEATRO DELLA PERGOLA, ore 8 — Rappresentazione dell' opera-ballo del maestro Meyerbeer: *La Stella del Nord.*

TEATRO PAGLIANO — Riposo.

TEATRO NICCOLINI — Quanto prima avranno principio le rappresentazioni della drammatica Compagnia diretta da L. Bellotti-Bon.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente.*

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (Firenze, 29 ottobre 1867)

VALORI		VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	FINE PROS.		NOMINALE
Rendita italiana 5 0/0	god. 1 luglio 1867		49 90	49 85	49 90	49 85	50 10	50	
Impr. Naz. tutto pagato 5 0/0 lib.	1 ottob. 1867		67 »	66 50	» »	» »	»	»	
Id. 3 0/0	god. »		33 50	33 25	» »	» »	»	»	
Imprestito Ferriere 5 0/0	» 1 genn. 1867	840	» »	» »	» »	» »	»	»	
Obbl. del Tesoro 1849 5 0/0 p. 10	»	840	» »	» »	» »	» »	»	»	
Azioni della Banca Naz. Toscana	» ex coupon	1000	» »	» »	» »	» »	»	»	1400
Dette Banca Nazionale nel Regno d'Italia	» 1 luglio 1867	1000	» »	» »	» »	» »	»	»	1500
Cassa di sconto Toscana in sott.	»	250	» »	» »	» »	» »	»	»	
Banca di Credito italiano	»	500	» »	» »	» »	» »	»	»	
Azioni del Credito Mobil. ital.	»		» »	» »	» »	» »	»	»	
Obbligazioni Tabacco 5 0/0	»	1180	» »	» »	» »	» »	»	»	
Azioni delle SS. FF. Romane	» 1 luglio 1866	500	» »	» »	» »	» »	»	»	
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane)	»	500	» »	» »	» »	» »	»	»	
Obblig. 5 0/0 delle suddette	»	500	» »	» »	» »	» »	»	»	
Obblig. 3 0/0 delle SS. FF. Rom.	»	500	» »	» »	» »	» »	»	»	
Azioni delle ant. SS. FF. Livor.	»	420	» »	» »	» »	» »	»	»	
Dette (dedotto il supplemento)	» 1 genn. 1867	420	» »	» »	» »	» »	»	»	
Obblig. 3 0/0 della sudd. C D.	» 1 luglio 1867	500	» »	» »	» »	» »	»	»	
Dette	» 1 marzo 1867	420	» »	» »	» »	» »	»	»	
Obblig. 5 0/0 delle SS. FF. Mar.	» 1 genn. 1867	500	» »	» »	» »	» »	»	»	
Dette (dedotto il supplemento)	»	500	» »	» »	» »	» »	»	»	
Azioni SS. FF. Meridionali	» 1 luglio 1867	500	» »	» »	» »	» »	»	»	
Obblig. 3 0/0 delle dette	» 1 ottob. 1867	500	» »	» »	» »	» »	»	»	
Obblig. dem. 5 0/0 in ser. comp.	»	505	385 »	384 »	» »	» »	»	»	
Dette in serie di 1 e 2	»	505	» »	» »	» »	» »	»	»	
Dette in ser. non comp.	»	505	» »	» »	» »	» »	»	»	
Imprestito comunale 5 0/0 obbl.	2ª emissione	500	» »	» »	» »	» »	»	»	
Detto in sottoscrizione	» 1 genn. 1867	500	» »	» »	» »	» »	»	»	
Detto liberato	»	500	» »	» »	» »	» »	»	»	
Imprestito comunale di Napoli	» 1 genn. 1866	500	» »	» »	» »	» »	»	»	
Detto di Siena	»	500	» »	» »	» »	» »	»	»	
Pantelegrafo Caselli	»		» »	» »	» »	» »	»	»	
Detto 2 ser.	»		» »	» »	» »	» »	»	»	
5 0/0 italiano in piccoli pezzi	» 1 luglio 1867		» »	» »	» »	» »	»	»	51 »
3 0/0 idem	» 1 ottob. 1867		» »	» »	» »	» »	»	»	34 »

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra	30		
dto.	30			Trieste	30			dto.	90	27 75	27 70
dto.	60			dto.	90			Parigi	90	111 1/8	111 »
Roma	30			Vienna	30			dto.	90	110 1/2	110 1/4
Bologna	30			dto.	90			Lione	90	—	—
Ancona	30			Augusta	30			dto.	90	—	—
Napoli	30			dto.	90			Marsiglia	90	—	—
Milano	30			Francoforte	30			Napoleoni d'oro		22 »	21 95
Genova	30			Amsterdam	90			*Sconto Banca* 5 0/0			
Torino	30			Amburgo	90						

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 0/0: 49 70-75-80-90 cont. e fine corr.

Il sindaco: A. MORTERA.

R. PRETURA DELLA CITTÀ E MANDAMENTO DI CHIVASSO

Tiletto invitativo per vendita di beni ecclesiastici all'incanto

L'avvocato Stefano Dalmazzone, pretore della città e mandamento di Chivasso:

Vista la deliberazione della Commissione provinciale di sorveglianza per la vendita dei beni ecclesiastici in data 9 andante mese;

Vista la delegazione di detta Commissione, e la nota dell'ill.mo signor direttore del demanio e tasse della Direzione di Torino del 18 pure andante mese, n° 52 di posizione e 26388 di protocollo, sezione 4ª;

Notifica al pubblico:

Che a seconda dell'avuto incarico, alle ore nove antimeridiane del giorno 4 venturo dicembre in una sala della regia pretura di questo mandamento, situata in casa Actis, via Maestra, coll'assistenza del signor sindaco locale, o chi per esso, quale delegato dalla Commissione suddetta, e del signor ricevitore del registro, quale rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, procederà all'incanto degli stabili infradescritti.

Che lo stesso incanto seguirà per pubblica gara col metodo della candela, a mente dell'art. 100 del regolamento annesso al Reale decreto 22 agosto 1867, n° 3852, e fallito lo stesso incanto sarà successivamente rinnovato colle norme designate dall'articolo premenzionato, mediante nuovo avviso.

Che l'asta pubblica verrà aperta in un sol lotto sul prezzo di L. 22670.

Che l'ammontare del deposito da farsi per cauzione delle offerte per essere ammessi a concorrere all'asta, dovrà essere eguale al decimo della somma stata fissata per l'incanto, cioè in L. 2,267 04 e le spese di trapasso, di trascrizioni e d'iscrizioni ipotecarie dovranno ascendere alla somma di L. 680, e depositarsi nella cassa del signor ricevitore del Registro di questa città.

Che le condizioni generali e speciali relative alla vendita sono visibili presso il prefato signor ricevitore del registro in tutte le ore d'ufficio.

Per norma poi degli accorrenti si fa noto al pubblico che i diritti inerenti agli stabili e pesi sovra di essi gravitanti, sono specialmente indicati nel relativo capitolato annesso al presente tiletto invitativo.

Descrizione degli stabili da vendersi all'incanto.

Corpo di casa civile in territorio di Chivasso alla regione Contrada Maestra, e campo Valba terza, regione Mezzano, di are 18 62, ai numeri di mappa 4828, e parte degli 887, coll'estimo catastale di soldi 0 5 2 8, a cui fanno coerenza la strada di circonvallazione, la via di Torino, Cossale cav. Francesco, la via vicinale da due lati, Latta Antonio ed A. Alberti, proveniente dalla chiesa parrocchiale d'Alfano Natta, ed affittata alli signori Carlo e Francesco Torreani, e loro madre Gioanna Massara per annue lire 1,600, avente principio il 1° novembre 1866, e termine al 31 ottobre 1869.

Chivasso, li 21 ottobre 1867.

Il pretore del mandamento delegato
Avv. Stefano Dalmazzone.
Vigna, *cancelliere.*

3322

R. SOTTOPREFETTURA del circondario di Pinerolo

AVVISO D'ASTA

Beni immobili provenienti dall'asse ecclesiastico che si pongono in vendita a senso del disposto dell'art. 7 della legge 15 agosto 1867, n. 3848.

Si previene il pubblico che in esecuzione di deliberazioni in data 16 ottobre corr. mese della Commissione provinciale di sorveglianza per l'amministrazione e vendita dei beni ecclesiastici pervenuti al demanio, si procederà alle ore 10 antim. del giorno 16 novembre 1867, in quest'uffizio di sottoprefettura, coll'assistenza del sig. sindaco locale quale delegato della Commissione suddetta e coll'intervento del signor ricevitore del registro, ai pubblici incanti per la definitiva aggiudicazione in favore del miglior offerente dei beni immobili qui sotto descritti.

Lotto primo.

Cascina in territorio di Buriasco, regione Rena, denominata la Rena, proveniente dalla Mensa vescovile di Pinerolo, della superficie di ettari 43 63 52, e costituente il lotto n. 104 dell'elenco 6°.

Prezzo estimativo sul quale si aprono gl'incanti lire 99,130 73.

Valore presuntivo delle scorte vive e morte e delle altre cose mobili L. 720.

Lotto secondo.

Podere in territorio di Pinerolo, regione Casa Bianca, denominato dell'abitato di Riva, proveniente dal Monastero della Visitazione di Santa Maria di Pinerolo, della superficie di ettari 4 96 70, e costituente il lotto n. 60 dell'elenco 5°.

Prezzo estimativo sul quale si aprono gl'incanti L. 13,319 17.

Valore presuntivo delle scorte vive e morte e delle altre cose mobili L. 145.

Lotto terzo.

Pezzo di prato in territorio di Pinerolo, regione Costagrande o San Giovanni dei Bussoni, senza denominazione, proveniente dalla massa dei cinque canonicati di libera collazione del Capitolo di Pinerolo, della superficie di are 26, e costituente il lotto n. 61 dell'elenco 5°.

Prezzo estimativo sul quale si aprono gl'incanti lire 1,157 29.

Il deposito da farsi per cauzione delle offerte onde essere ammessi a concorrere all'asta è stabilito nella somma equivalente al decimo del prezzo sul quale gl'incanti sono aperti, cioè:

Pel primo lotto . . . . L. 9,913 07
Pel secondo lotto . . . » 1,331 91
Pel terzo lotto . . . . » 115 72

Tale deposito potrà essere fatto anche in titoli del debito pubblico, od in titoli di cui all'art. 17 della legge 15 agosto 1867, al valore nominale.

Ciascuna offerta in aumento non potrà essere minore:

Pel primo lotto di . . . . . L. 200
Pel secondo lotto di . . . . » 100
Pel terzo lotto . . . . . . » 10

Per essere ammessi agli incanti gli attendenti dovranno presentare all'ufficio procedente una ricevuta del ricevitore del registro in Pinerolo, constatante d'aver fatto il deposito stabilito pel lotto al cui acquisto aspirano.

Saranno ammesse offerte anche per procura purchè questa sia autentica e speciale.

Non si potrà procedere all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

L'aggiudicazione sarà definitiva, e non saranno perciò ammessi successivi aumenti sul prezzo di essa.

Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare nella cassa del ricevitore del registro di Pinerolo una somma in ragione del 4 per 100 sul prezzo d'aggiudicazione in conto delle spese e tasse di trapasso, di trascrizione e d'iscrizione ipotecaria, salvo la successiva liquidazione.

La vendita dei beni sopraindicati è vincolata all'osservanza delle condizioni contenute nel capitolato, di cui sarà lecito a chiunque di prendere cognizione nell'ufficio del ricevitore del registro di Pinerolo, ove sono pure ostensibili gli estratti della tabella *C*, non che i documenti relativi.

Gl'incanti avranno luogo a pubblica gara col sistema dell'estinzione della candela vergine, e sotto l'osservanza delle leggi in proposito vigenti.

Dalla sottoprefettura di Pinerolo, li 24 ottobre 1867.

3302 — *Il Segretario* Viecca.

CASSA CENTRALE DI RISPARMI E DEPOSITI

Settimana 43ª *dell'anno* 1867 — 3301

	NUMERO dei versamenti	NUMERO dei ritiri	VERSAMENTI	RITIRI
Risparmi	284	302	42 090 95	67,622 41
Depositi diversi	22	42	38,504 »	26,640 91
Casse affiliate di 1ª classe in conto corrente	»	»	3,000 »	»
Casse affiliate di 2ª classe idem	»	»	»	15,500 »
Associazione Italiana per erigere la facciata del Duomo di Firenze	»	»	»	»
Somme	»	»	83,594 95	109,763 32

Sunto degli atti
costituenti la Lega Economica Alimentaria di Firenze.

Per chirografo de'23 dicembre 1866, autenticato dal notaro Francesco Malenotti, che, giusta la legge e congiuntamente all'altro contratto ed al decreto reale menzionati più innanzi, fu depositato, trascritto al n° 135 degli Atti commerciali, ed affisso nel dì 14 ottobre 1867, si è costituita in Firenze una società in accomandita per azioni nominative, soggetta alla vigilanza del Governo, ed avente per fine precipuo la rivendita della vittuaria, tanto ai soci compartecipi degli utili, quanto agli estranei.

Essa venne autorizzata con decreto reale de'22 settembre 1867 (numero MDCCCCXXXIX parte supplementare) che ne approvò il capitolato fondamentale.

Col contratto de'4 luglio 1867, rogato da Ferdinando Golini, ne fu nominato institore il sig. Fedele Bartolini.

Il titolo della medesima è:

Lega Economica Alimentaria — Fedele Bartolini e Compagni.

Il capitale della Lega, stanziato nell'assemblea generale degli 8 luglio 1866, è di lire 60,000, delle quali a questo giorno ne furono sottoscritte lire 51,660, e pagate effettivamente lire 41,845

Esso è ripartito in 3 serie di azioni da lire 20 ciascuna, ma può essere illimitatamente aumentato per la emissione di altre serie di azioni, previa autorizzazione governativa.

La Società cominciò *di fatto* le sue mercature nel dì 16 marzo 1867, ma la sua legale esistenza data dal 14 ottobre 1867. Per conseguente, la sua durata, che è ventennale, si estenderà al 14 ottobre 1887, ma potrà essere decennalmente prorogata, salva l'approvazione governativa.

L'accrescimento dei capitali della Lega, l'incremento di essa e gli interessi generali della medesima sono permanentemente confidati ad una Commissione promotrice, composta (durante il primo biennio) dei signori dott. Enrico Civinini, presidente; Cammillo Galli ed avv. Dionisio Carrara, vice presidenti; dottor Fabio Nespoli, Dante Parigi, Cesare Barbani, e dottor Ferdinando Pozzolini, consiglieri (il primo dei quali è anche consultore legale); Gregorio Faini, cassiere; Angiolo Corsi e Giuseppe Orlandini, sostituti del cassiere; Napoleone Bardotti e Luigi Masini, segretarii; Angiolo Sacchi ed Antonio Signori, consiglieri supplenti.

L'alta direzione amministrativa di tutte le mercature esercitate dalla Lega, e la incessante sorveglianza sull'institore, sono confidate ad un Comitato dell'Annona, che (per il primo biennio) si compone dei signori Lorenzo Faini, presidente; cav. architetto Ignazio Villa, vice presidente; Giacomo Stupani, Leopoldo Viti, Angiolo Federigo Levi e cav. avv. Bartolommeo Fiani, consiglieri; Giuseppe Augier, cassiere; Paolo Bigagli, segretario; Sebastiano Cioci e Adolfo Massai, consiglieri supplenti.

La direzione tecnica e la gestione promiscua di tutte le mercature esercitate dalla Lega spettano al mentovato institore sig. Fedele Bartolini, che solo ne risponde di fronte ai terzi ed agli azionisti, e che solo ha la rappresentanza e la firma sociale.

In esso furono provvisoriamente cumulate anche le funzioni di compratore, confidate però, rispetto alla 2ª bottega, ma sotto la sua responsabilità, al signor Ferdinando Martelli.

Firenze, dalla residenza della Lega. 28 ottobre 1867.

Il Segretario della Comm. prom.
NAPOLEONE BARDOTTI.

3323

Avviso.

La signora contessa Eleonora Toriglioni, possidente domiciliata in Firenze, rende pubblicamente noto che tutto ciò che esiste nel piano da essa abitato del palazzo di sua pertinenza posto in Firenze, in via Cavour, al numero comunale 70, e nell'annesso quartiere separato abitato dal di lei marito signor conte Muzio Toriglioni, è di esclusiva di lei pertinenza; e perciò protesta solennemente della nullità di qualunque esecuzione venga commessa sopra i mobili, suppellettili, ecc., esistenti nel piano e quartiere ridetti per debiti non suoi, significando anche che va a provocare in proposito le relative dichiarazioni dal tribunale competente al seguito di un pignoramento nullamente testè eseguito sopra i ridetti mobili e suppellettili alle istanze di un creditore del detto di lei marito.

Firenze, li 20 ottobre 1867. 3177

Avviso.

In obbedienza al disposto dell'articolo 121, § 2 e 122 della legge sullo stato civile del 15 novembre 1865, ed in seguito all'autorizzazione riportata con decreto del Ministero di giustizia e grazia del Regno dell'agosto precorso, il sottoscritto

Rende pubblicamente noto:

Che con dimanda inoltrata a Sua Maestà il Re per mezzo del Ministero anzidetto li 18 luglio 1867, ha chiesto di essere autorizzato ad aggiungere al proprio cognome quello di Sari.

Invita quindi chiunque creda avervi interesse a fare opposizione alla dimanda stessa nel termine dei quattro mesi stabilito dal citato art. 122, e nelle forme indicate dall'articolo medesimo, dichiarando che trascorso un tal termine sarà proceduto oltre a senso dell'articolo 123 del decreto sopracitato.

Collodi, 10 ottobre 1867.

FRANCESCO BARSI
Sost. Francesco Barsi.

3325

PREFETTURA della Provincia di Napoli

AVVISO D'ASTA.

Liquidazione dell'asse ecclesiastico pervenuto al demanio dello Stato per effetto delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867.

VENDITA DI BENI APPARTENENTI AL DETTO ASSE ECCLESIASTICO.

Il pubblico è avvisato che alle ore 10 antimeridiane del giorno 11 novembre 1867 si procederà in una delle sale dell'ufficio di prefettura ai pubblici incanti per la definitiva aggiudicazione, e senza ammettersi successivo aumento sul prezzo di essa, dei beni pervenuti al demanio dall'asse suddetto e descritti al n. 1 a 9, tabella 192; n. 1 a 3, tabella 235, e riportati nell'elenco 2° pubblicato nel supplemento del *Giornale di Napoli* n. 273, quali documenti trovansi depositati nell'ufficio della Direzione demaniale.

I beni che si pongono in vendita consistono:

Elenco 58.

Lotto 1°. Territorio detto San Paolo, nel comune di Lettere, di natura vigneto e pergolato, seminatorio, con una piccola sezione di selva cedua castagnale, con casa colonica, di moggia 4 82

» 2°	idem	idem	di moggia 4 419
» 3°	idem	idem	di moggia 3 300
» 4°	idem	idem	di moggia 5 621
» 5°	idem	idem	di moggia 10 118
» 6°	idem	idem	di moggia 5 291
» 7°	idem	idem	di moggia 10 214
» 8°	idem	idem	di moggia 10 708
» 9°	idem	idem	di moggia 7 656

Elenco 102.

Lotto 1°. Parte del territorio denominato Medici nel comune di Gragnano, e con parte del casamento colonico, di moggia 7.

» 2° Altra parte del detto territorio e casamento colonico, di moggia 5

» 3° idem idem di moggia 8

L'asta sarà aperta sui seguenti prezzi d'estimo:

		Offerta di aumento	*Spese da anticiparsi dall'aggiudicatario*
		ELENCO 58.	
Lotto 1°	L. 6,827 95	L. 50	L. 254
» 2°	» 7,524 45	» 50	» 277
» 3°	» 4,913 82	» 25	» 191
» 4°	» 9,542 62	» 50	» 345
» 5°	» 17,425 12	» 100	» 604
» 6°	» 8,980 29	» 50	» 325
» 7°	» 17,369 63	» 100	» 602
» 8°	» 18,201 32	» 100	» 629
» 9°	» 13,773 16	» 100	» 483
		ELENCO 102.	
Lotto 1°	» 20,696 46	» 100	» 712
» 2°	» 14,782 47	» 100	» 516
» 3°	» 23,652 62	» 100	» 809

Per essere ammessi a prender parte all'asta gli aspiranti dovranno prima dell'ora stabilita per l'apertura degl'incanti depositare nella cassa della ricevitoria demaniale di Napoli in danari od in titoli di credito una somma corrispondente al decimo del valore estimativo dei vari lotti al cui acquisto aspirano.

La vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle altre condizioni contenute nel capitolato generale speciale di cui sarà lecito a chiunque di prendere visione in detto uffizio di direzione demaniale.

Gl'incanti saranno tenuti col mezzo di pubblica gara.

Napoli, 23 ottobre 1867.

Il Direttore compartimentale del demanio
Carignani.

3320

Ministero della Marina

Avviso d'asta.

Sono da provvedersi alla R. Marina nel 1° dipartimento, durante l'anno 1868, metri cubi 800 (ottocento) di legname Teak di Moulmein, per la complessiva somma di lire italiane 232,000.

Le condizioni d'appalto risultano dal relativo capitolato, che è visibile tutti i giorni presso il Ministero della marina, e presso i commissariati generali dei tre dipartimenti marittimi.

Il deposito a farsi in garanzia del contratto è di lire 46,400.

L'impresa formerà un solo lotto e si procederà all'aggiudicamento nel modo seguente:

Tutti coloro che vorranno concorrere dovranno trasmettere al Ministero della marina, per mezzo della posta con piego assicurato, le proprie offerte unitamente al certificato dell'eseguito deposito a garanzia del contratto a stipularsi. Il piego sarà fatto in modo che il certificato suddetto sia separato dalla scheda contenente l'offerta, la quale dovrà essere chiusa in busta suggellata.

I pieghi contenenti le offerte dovranno essere consegnati alla posta entro tutto il giorno 10 del mese di novembre prossimo, senza di che le medesime non saranno ammesse. Dovranno scriversi accanto all'indirizzo le seguenti parole: « Offerta per la fornitura di 800 metri cubi di legname Teak di Moulmein, di cui in avviso d'asta del giorno 27 ottobre 1867. »

Al mezzodì del giorno 16 novembre p. v. le offerte raccolte saranno da apposita Commissione nella sala d'incanti del Ministero della marina pubblicamente aperte, e l'appalto sarà provvisoriamente aggiudicato a colui, il cui partito sarà trovato migliore in confronto degli altri e della scheda dell'Amministrazione.

Tutte le offerte presentate e il nome dei concorrenti e del deliberatario provvisorio saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*; ed in essa come pure negli avvisi che saranno diffusi per notificare l'avvenuto deliberamento, sarà indicato il modo necessario a seguirsi per presentare l'offerta del ventesimo nel termine fissato di giorni quindici dalla data dei suddetti avvisi e della nota inserta nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il deliberatario dell'appalto depositerà, oltre all'ammontare della tassa di registro, lire 500 per le spese di stampa, d'incanto e di stipulazione.

Firenze, 27 ottobre 1867.

Il segretario ai contratti
Celesia.

3307

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Scorporo dei terreni ademprivili del comune di Pau.
(Legge 4 gennaio 1863)

AVVISO.

Si fa noto che il signor prefetto della provincia di Cagliari con decreto in data 21 agosto 1867 dichiarò esecutorio il reparto in due lotti dei terreni ademprivili posti nella giurisdizione del comune di Pau, e che per effetto di tale decreto è passato in piena proprietà alla Compagnia reale delle ferrovie di Sardegna il lotto segnato di lettera A sul piano regolare e su tutti gli altri atti relativi al reparto, il quale lotto è situato nelle regioni Monte Arci. — È composto di selve ghiandifere con elci, di roveri, aventi la superficie di ettari 66 50 00. — Confina: a tramontana, con terreni comunali e privati di Bannari per mezzo della retta compresa fra i punti Su Feuraxi e sa Conchitta de Onedda; a levante, coi terreni comunali del comune di Pau per mezzo di altra retta compresa fra i punti Conchitta Onedda e l'altro detto Sa Rocca de beda manca; a mezzogiorno, col lotto B per mezzo della retta compresa fra i punti Sa Rocca bade manca, e Roja de s'acqua bella; a ponente, coi terreni di giurisdizione di Palmas per mezzo della retta compresa fra i punti Sa Roja de s'acqua bella e su Feuraxi, quale serviva per punto di partenza del presente lotto.

Il Direttore tecnico
Achille Aprosio.

3252

SOTTOPREFETTURA del circondario d'Ivrea.

per parte della Direzione demaniale di Torino

Avviso d'asta

per la vendita di beni immobili provenienti dall'asse ecclesiastico giusta il disposto dell'art. 7 della legge 15 agosto 1867, n° 3848.

Il pubblico è avvisato che in esecuzione di deliberazione 16 corr. della Commissione provinciale di sorveglianza per l'amministrazione e vendita dei beni ecclesiastici pervenuti al demanio in forza della legge succitata, alle ore 10 antimeridiane del giorno 22 prossimo novembre, si procederà in una sala di detta sottoprefettura avanti il titolare della medesima, coll'intervento del sindaco locale e del ricevitore del registro, ai pubblici incanti per la definitiva aggiudicazione in favore del miglior offerente dei beni immobili sottodescritti cioè:

Lotto primo (numero 106 dell'elenco settimo)

Vigna, prato, monti e fabbricato rustico in territorio di Chiaverano, regione Lago Scirio, proveniente dalla sagrestia della cattedrale d'Ivrea, della superficie di ettare 2 66 7, al prezzo di lire 1,580 46.

Lotto secondo (numero 118, elenco id.)

Fabbricato rustico e campi alla regione La Rossa, in territorio d'Ivrea, proveniente dalla Mensa vescovile d'Ivrea, della superficie di ettare 4 62 46, al prezzo di lire 8,158 60.

Lotto terzo (numero 119, elenco id.)

Casa di abitazione sita nella città d'Ivrea, via Arduino, proveniente dal seminario vescovile d'Ivrea di are 1 20 al prezzo di lire 2,443 40.

Lotto quarto (numero 120, elenco id.)

Vigna in territorio d'Ivrea detta dei Padri dottrinari, con fabbricato civile e rustico, torchio, cappella, giardino, prato, vigna, bosco e gerbido, regioni Rusletto, Bertasca, Lago Scirio, Monte Ruscasio e Solcone, di ettare 4 09 02, al prezzo di lire 6,000

Valore presuntivo delle cose mobili poste nel fondo lire 347.

Lotto quinto (numero 121, elenco id.)

Campo in territorio d'Ivrea e regione Chiappei e via Fogliosa, della stessa provenienza dei Padri dottrinari, di ettare 1 61 53, al prezzo di lire 2,500.

Lotto sesto (numero 122, elenco id.)

Piccola pezza prato in territorio pure d'Ivrea, regione Stimozza, provenienta dalla sagrestia parrocchiale della cattedrale d'Ivrea di are 14 89, al prezzo di lire 507 84.

Lotto settimo (numero 123, elenco id.)

Palazzo denominato di Santa Chiara, sito nel centro della città d'Ivrea, proveniente dal capitolo della cattedrale d'Ivrea, al prezzo di lire 53,442.

Il deposito da farsi per causione delle offerte onde essere ammessi a concorrere all'asta, è stabilito:

Pel primo lotto a . . . L. 158 04
Pel secondo lotto a . . » 815 86
Pel terzo lotto a . . . » 244 34
Pel quarto lotto a . . » 600 »
Pel quinto lotto a . . » 250 »
Pel sesto lotto a . . . » 50 78
Pel settimo lotto a . . » 5,344 »

La somma che a conto delle spese d'incanto, di perizia, delle tasse di trapasso, iscrizioni, trascrizioni ipotecarie, i deliberatari dovranno depositare unitamente al decimo entro i dieci giorni dalla seguita aggiudicazione, salvo la successiva liquidazione e regolarizzazione, è fissata:

Pel primo lotto a . . . L. 80 »
Pel secondo lotto a . . » 400 »
Pel terzo lotto a . . . » 100 »
Pel quarto lotto a . . » 300 »
Pel quinto lotto a . . » 100 »
Pel sesto lotto a . . . » 60 »
Pel settimo lotto a . . » 2,000 »

Ciascuna offerta in aumento non potrà essere minore pel 1° e 6° lotto di L. 10
Id. id. id. 2° e 4° » 50
Id. id. id. 3° e 5° » 25
Id. id. id. 7° lotto » 200

Per essere ammessi agli incanti gli accorrenti dovranno presentare all'ufficio procedente una ricevuta del ricevitore del registro d'Ivrea, constatante il deposito stabilito pel lotto al cui acquisto aspirano.

L'aggiudicazione sarà definitiva, e non saranno perciò ammessi successivi aumenti sul prezzo di essa.

La vendita dei beni sopraindicati è vincolata all'osservanza delle condizioni contenute nel capitolato, di cui sarà lecito a chiunque di prendere cognizione nell'ufficio del predetto ricevitore del registro, ove sono pure ostensibili gli altri documenti relativi.

Gli incanti avranno luogo a pubblica gara col sistema dell'estinzione della candela vergine, sotto l'osservanza delle leggi in proposito vigenti.

Ivrea, 22 ottobre 1867.

Per detto uffizio
Il Segretario

3303

BANCA FONDIARIA ITALIANA

FERRAGUTI CARLO E COMPAGNIA

È convocata un'assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società pel giorno 3 novembre prossimo, alle ore 1 pom. nelle sale della Sede Centrale in Torino, via Ospedale, 28.

Ordine del giorno:

Comunicazione del gerente sullo stato della causa col Governo e relative deliberazioni a prendersi pel buon andamento della Società.

Il Direttore gerente
Carlo Ferraguti.

2905

Avviso giudiciale.

Si notifica che la signora Marianna Fojanesi vedova Mazzoni delle Stelle, con atto del dì 11 luglio 1867 a mezzo dell'usciere Ferretti addetto al tribunale civile di Arezzo, ha intimato il signor Raffaello Fojanesi, oriundo di Firenze, ed ora d'incognita residenza e dimora, a pagare nel termine di 30 giorni la somma di lire 1,176 e frutti di ragione, importo di un lascito fattole dal fu Vincenzio Fojanesi, comminando al suo debitore la vendita forzata di una casa posta in Fojano della Chiana, luogo detto il Borghicciolo delle Monache, posseduta attualmente da Santi Scapecchi, avendo notificato detta intimazione a norma dell'articolo 141 del Codice di procedura civile, e per gli effetti in esso contemplati.

Arezzo, 30 settembre 1867.

3327 — Dott. ENRICO FACCHINI, proc.

Avviso.

Il sottoscritto rende noto che la casa con terreno annesso posti in luogo detto la Luerce, comune di Firenze, distinti al catasto in sezione B, particelle di n. 548, 547, 544, 567 e 561, articoli 230², 231², 282², 274, e spettanti in comune a Pietro ed Angiolo Bellini e Giovanni Pulidori, furono nel 22 ottobre cadente deliberati a quest'ultimo per lire nuove 1,536 10, e che il termine per l'aumento del sesto scade nel 6 novembre prossimo.

Firenze, 29 ottobre 1867.

3326 — Not. ATTILIO CHINI.

Estratto

in ordine all'articolo 664 del Codice di procedura civile del Regno d'Italia.

Il signor Cesare Mori, possidente e perito agrario domiciliato elettivamente in Arezzo presso il sottoscritto suo procuratore, via dei Cenci, n° 5, previa ingiunzione di pagamento ad Alessandro Macera, possidente domiciliato agli Orti nei pressi di detta città, e dopo spirato infruttuosamente il termine a pagare prescritto dalla legge, con atto del 25 ottobre 1867 ha domandato all'illustrissimo sig. presidente del tribunale civile e correzionale di Arezzo la nomina di un perito onde sia proceduto alla stima per la vendita coatta dei seguenti stabili:

Un fabbricato ad uso di villa ed altre piccole fabbriche staccate. — Un giardino e due pezzi di terra lavorativi, vitati, alberati, e in parte sodivi con piante di cipresso; il tutto posto agli Orti suddetti, popolo di Santa Croce, comunità Aretina, sotto i seguenti connotati catastali.

Sezione Q, particelle 310, 314, 307, 298, 763, 771, 305, 299, 315, 303, 304, 309, 312, 759, 305 in parte, 311, 767, 755, 764, 308 in comune, 770, 797 in comune, e 305 in parte, con rendita imponibile di lire catastali 181 e centesimi 10.

Il procuratore
Dott. FELICE TETTI.

3324

Un supplemento a questo numero contiene avvisi d'asta per la vendita di beni ecclesiastici.

FIRENZE — Tip. EREDI BOTTA, via del Castellaccio.